COSTITUZIONI

DELLA ARCICONFRATERNITA

DEL

SANTISSIMO SAGRAMENTO

DI

ANCONA

COSTITUZIONI

COSTITUZIONI

DELLA ARCICONFRATERNITA

DEL

SANTISSIMO SAGRAMENTO

DI

ANCONA

COMPILATE SU QUELLE EDITE NEL 1753

COLLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ANCONA
Tipografia di Gustavo Cherubini
1870.

AGLI AGGREGATI

ALL' ARCICONFRATERNITA DEL SS. SAGRAMENTO

IN ANCONA

Non auditores legis justi sunt apud Deum.
Sed factores legis justificabuntur.

S. Paul. Rom. II. 13.

La gloria di Dio, il culto dell' Augustissimo Sagramento, e il conseguimento della nostra eterna salute, mediante le opere di religione e di beneficenza, costituiscono lo scopo principale, pel quale ci siamo volontariamente aggregati a questa pia Società, eleggendo per nostro Augusto capo e titolare il divin Redentore Gesù Cristo, che per darci un segno del suo mirabile affetto e della sua misericordia verso di noi, si donò in cibo ed in bevanda, a nutrimento delle nostre anime, e a pegno di eterna beatitudine.

I nostri primi fondatori a questo triplice fine diressero ogni loro pensiero nell' istituire questa pia aggregazione; e perchè le opere de' Fratelli

fossero regolarmente condotte, prescrissero a se stessi alcune norme, coll' esatto adempimento delle quali potessero eglino e i fratelli successivi raggiungere lo scopo propostosi, e far che l' andamento di questa Società procedesse ordinatamente.

A maggiormente infervorarci nelle opere meritorie, e nella osservanza della nostra istituzione, piacque ai Sommi Pontefici di arricchire la nostra Chiesa e l' Arciconfraternita di copiose indulgenze e spirituali vantaggi pei confratelli tanto vivi, che defunti.

Molte prescrizioni però che erano sancite nelle costituzioni edite il 1753 divennero inosservabili per mutate condizioni di cose, o per disposizioni superiori affatto indipendenti dalla volontà dei confratri. Come pure dopo quell' epoca vennero fatte alle regole stesse nelle debite forme innovazioni e cangiamenti, secondo che si trovavano opportuni e necessari. Sicchè al tempo della presente redazione si trovava il duplice inconveniente, che il corpo principale delle costituzioni nè racchiudeva tutto il complesso delle regole, nè tutte quelle che conteneva erano in vigore. Quindi si è tenuta indispensabile una riforma di esse, che senza toccarne la sostanza provvedesse al loro migliore ordinamento.

Si è quindi nominata una Commissione composta di cinque egregi confratri, presieduta dal

P. Governatore, ed assistita dal Cancelliere, allo scopo di compiere siffatto lavoro, il quale riveste pertanto il carattere di una semplice compilazione, senza arrecare alcuna variazione alle norme che fino ad ora hanno regolato l'andamento del nostro pio Sodalizio; tanto che è qui applicabile ciò che è detto nel Vangelo di San Giovanni « Non mandatum novum scribo vobis, sed mandatum vetus, quod habuistis ab initio » Jo. II. 7.

Piaccia ai nostri confratelli di tener presenti queste regole, le quali non sono infine che le condizioni, alle quali essi sonosi aggregati alla Arciconfraternita, e lo sviluppo di quell'impegno che essi hanno contratto, non tanto col corpo dei confratri, quanto con Quello che han preso a speciale loro patrocinatore innanzi il trono del Divin Padre.

CAPO I.

Del Santissimo Sagramento dell' Altare e della istituzione della sua festa.

---

1. Il SS. Sacramento dell' Altare, chiamato da San Cirillo *miraculum amoris*, e dall' Angelico Dottore *maximum miraculorum Christi*, fu istituita qual memoria perenne della sua passione, dal nostro amabilissimo Redentore nell' ultima sua cena, quando, celebrata la pasqua coi suoi Discepoli era per lasciare questa vita mortale e salire alla gloria del Padre. Questo Dio in Sacramento è sorgente feconda di amore di Dio, pegno di salvezza eterna delle anime nostre; e fu giustamente detto di esso, che lo stesso Dio essendo onnipotente non potè dare di più, essendo sapientissimo non seppe dare di più, non ebbe a dare di più sebbene ricchissimo.

2. Era egli solo il sommo Sacerdote costituito dal Padre innanzi i secoli: e da Lui solo, come da suo principio, scaturì il primo rito di celebrare il divin Sacramento, quando nell' ultima cena sotto le specie di pane, e di vino, offerendo Egli se stesso per la riconciliazione dell' uman genere al Padre, fu vittima ad un tempo e sacerdote. Allora fu, che conferita agli Apostoli la potestà di consacrare, comandò ad essi ed ai loro successori di far lo stesso in sua memoria fino alla consumazione dei secoli. Eseguirono perfettamente gli Apostoli il Divino precetto, *perseverantes in communicatione fractionis panis*, (1) tanto che ebbe quindi principio la santa Chiesa,

---

(1) Act. Apost. II.

e quella comunione dei Fedeli, cioè quelle loro adunanze per la *frazione del pane*, e per il santo Sacrificio.

3. Alcuni han creduto, che i primi sacrifizi, e le prime adunanze si cominciassero subito dopo compiuto l' atto solenne della Redenzione, mercè la sua passione e morte, in contrassegno di allegrezza, per la Risurrezione del Redentore (1). Ma la più comune opinione si è, che la celebrazione di questo Mistero non principiasse se non quando gli Apostoli si sentirono meglio disposti con la sopravenienza dello Spirito Santo (2): ed infatti non prima della venuta dello Spirito Santo si legge, che gli Apostoli erano perseveranti nella comunione della frazione del pane, e nelle orazioni.

4. Celebrato il primo sacrificio dal Principe degli Apostoli in Gerusalemme nel Cenacolo istesso, ove essi ricevettero lo Spirito Santo, proseguirono le medesime sacre funzioni i primi fedeli, i quali, asserisce S. Giustino, *facevano insieme ragunanze ed offerivano pane, vino ed acqua.* E da questa quotidiana comunione si chiamavano i giorni col nome di feria della Chiesa, tutte le feste consistendo principalmente nella sacra Comunione, e nel divin Sacrificio. Ogni giorno era festa del Santissimo Sacramento; e da ciò forse avvenne che trascorresse molto tempo innanzi che la Chiesa stabilisse una festa particolare ad onore dell' adorabile Eucaristia.

5. Non fa meraviglia pertanto se i fedeli di quei primi tempi vivendo con un sol cuore e fortificati quotidianamente da questo alimento celeste, si offerivano volentieri e coraggiosi al martirio. Ma il lodevol costume

(1) Hesychius in cap. IX.

(2) Adhuc lex antiqua usque ad Pentecosten vigebat, nova nondum sufficienter promulgata; nec decebat novum offerri sacrificium, Sacerdotio nondum translato. *BONA liturg.* Lib. 1. cap. 5.

del comunicarsi quotidianamente essendosi intiepidito, il Pontefice Sant'Anacleto per riaccenderne il fervore, decretò, che dopo la consacrazione della Messa tutti i Fedeli assistenti si comunicassero, secondo l'uso già stabilito dagli Apostoli, e sino allora osservato dalla Chiesa. E poichè con la successione dei tempi la divozione, e la carità si raffreddavano ancor più, si stabilì con positivo decreto (1) che i Fedeli si comunicassero almeno tre volte l'anno, assegnandone i giorni di Natale, della Pasqua, e delle Pentecoste. Finalmente i Cristiani che prima accorrevano famelici a questo cibo, illanguiditi nella divozione del Sacramento, dovevano come infermi alla medesima essere piuttosto sospinti che invitati; e fu d'uopo che il Pontefice Innocenzo III nel Concilio Lateranense (2) comandasse (come fece sotto gravissime pene) che ognuno giunto all'età discreta, si confessasse almeno una volta l'anno, e nella solennità della Pasqua si comunicasse; la quale costituzione fu poi confermata dal sacro Concilio di Trento (3).

6. Alla tiepidezza però dei Cristiani, prevedendo la divina Provvidenza, che sarebbero succedute, ed insorte tante ampie Sette, che avrebbero combattuto e profanato con enormità, e con eresie questo divino Mistero, ispirò alla Chiesa di celebrare ogni anno la memoria di così grande Sacramento con festa solenne di precetto (4). E la beata Giuliana, Priora del Monte Cornillion, fu il mezzo onde Iddio si servì per manifestare le prime intenzioni di questa nuova solennità.

(1) In Concil. Turoneu. III can. 50. an. 813.

(2) De Penit. et remis. Cap. *omnis*, an. 1198 ad 1216.

(3) Sess. XIII Can. 9. de Euch.

(4) Ad confundendum specialiter Haereticorum perfidiam, et insaniam, memoria solemnior et celebrior habeatur. Ex bulla Urbani IV 1262 *Transiturus*.

7. Questa santa Religiosa, nata nel 1193 in Retinesi Villaggio vicino a Liegi, fu sempre così innocente nei suoi costumi, che pareva prevenuta fino dalla culla dalle più dolci benedizioni del Signore. Straordinariamente divota del Santissimo Sacramento dell' Altare, ebbe una visione dal Signore esprimente la divina volontà per la istituzione di una più solenne Festa in onore del Sacramento, e dopo venti anni di continuo silenzio, e di sempre maggiori orazioni, digiuni e penitenze per intenderne il significato, finalmente illuminata da Dio, risolvette di farsi efficace sollecitatrice di questa nuova festa presso i ministri della Chiesa.

8. Nel 1230 detta Priora del suo monastero, manifestò questo suo continuo impulso celeste ad un Canonico di San Martino di Liegi, uomo di santa vita, il quale prese volentieri l'assunto di trattare l'affare presso alcune Potenze Ecclesiastiche con il parere di molti Religiosi, e Teologi, e ne ottenne un maraviglioso successo.

9. Quelli che in questa santa istituzione si mostrarono più d'altro impegnati, furono i Religiosi dell'inclito Ordine dei Predicatori di Liegi, essendo Priore il Padre Ugone di San Caro, che fu poi Cardinale di Santa Chiesa. Allo zelo di questo celebre prelato si unirono con il loro impegno Guido di Lione Vescovo di Cambray, e Jacopo Pantaleone di Troyes Arcidiacono di Liegi, poi Vescovo di Verdun, Patriarca di Gerusalemme, ed alla fine sommo Pontefice col nome di Urbano IV. E nell'anno 1246 fu stabilita la Festa del Santissimo Sacramento in tutta la Diocesi di Liegi per un decreto del Vescovo Roberto, e se ne celebrò la solennità con pompa e con divozione straordinaria.

10. L'Arcidiacono di Liegi, appena assunto al Pontificato col nome di Urbano IV pensò di farla festa di

precetto. Le istanze di molti Prelati, le continue suppliche d'una santa religiosa nominata Eva sopravvissuta alla Beata Giuliana sua amica, sollecitarono il Sommo Pontefice a ciò stabilire. Nell'anno 1262 decretò e stabilì tal festa il Sommo Pontefice con sua Bolla, che incomincia — *Transiturus de hoc mundo ad Patrem Salvator noster Dominus Jesus Christus — ut de tanto Sacramento, praeter quotidianam memoriam, quam de ipso facit Ecclesia, solemnior, et specialiter annuatim memoria celebretur*. Assegnò a questa augusta festività il giovedì dopo l'ottava delle Pentecoste — *ut ipsa quinta feria, devotae turbae fidelium propter hoc ad Ecclesias affectuose concurrant, et tam clerici, quam popoli gaudentes, in cantica laudum surgant.*

11. L'Angelico San Tommaso d'Aquino quinto dottore di Santa Chiesa, per ordine di Urbano IV ne compose l'offizio, che vien considerato dei più divoti, dei più eccellenti e belli, che vi sieno, tanto per l'energia delle espressioni, quanto per la profonda dottrina dello eucaristico mistero.

12. Nell'anno 1311 il Papa Clemente V nel Concilio di Vienna nel Delfinato, confermò la Bolla di Urbano IV, e nel 1316 fu parimenti confermata dal Papa Giovanni XXII e susseguentemente da Martino V ed Eugenio IV; e la festa fu di poi celebrata con maggiore solennità in tutta la Chiesa universale.

13. Questa solennità acquistò maggior lustro dalla Processione, in cui il nostro Signor Gesù Cristo in quel giorno, ed in tutta l'ottava vien portato in trionfo; la cui istituzione molti attribuiscono al Papa Giovanni XXII. Non già che fin dall'undicesimo secolo non si portasse il Sacramento in processione, ma perchè ciò solamente facevasi nella Domenica delle Palme, e si portava rin-

chiuso entro una scatola, e dentro una specie di tomba, per onorare l'umile entrata di Gesù Cristo in Gerusalemme.

14. Sparsa per l'universo mondo cattolico la maggior divozione verso l'Augustissimo Sacramento con la nuova solennità detta del **Corpus Domini** erasi nondimeno alla fine del quintodecimo secolo intiepidita la lodevole costumanza di accompagnarlo con pompa nelle processioni, e specialmente nelle private, allorchè si porta agl'infermi. Il perchè sembra appunto che per la poca decenza con cui in alcuni luoghi tenevasi il Sacramento, e per la minor venerazione con cui portavasi alle volte agl'infermi, producesse Iddio nell' animo dei fedeli il santo pensiero di riassumere ed emulare, coll' istituzione di alcune divote associazioni (1) i cui membri intendano specialmente allo onore ed al culto di questo SS. Sagramento, il fervore dei cristiani della primitiva Chiesa, che si univano con divozione invidiabile a celebrare la memoria di questo divino Mistero.

(1) Quarum sodales specialiter honori et cultui, hujus sanctissimi Sacramenti intendant. *Ex bulla Pauli III.*

CAPO II.

Dell' origine, fondazione, e progresso dell' Arciconfraternita del Santissimo Sagramento in Ancona.

---

15. Nell' anno di nostra salute 1530 in questa nostra Città piacque alla divina Maestà, per maggior gloria di Gesù Sagramentato, d'ispirare nel cuore di alcuni divoti di questa nostra Patria lo stesso pensiero che altrove animava pure i Cristiani di stabilire una unione di fedeli, che addetti intieramente alla venerazione del Santissimo Sagramento dell' Altare, s' impegnassero specialmente di accompagnare il Venerabile con la maggior decenza possibile, quando dalle Chiese Parrocchiali si porta agli infermi.

16. Per unirsi in così santo e pio esercizio, fu scelta la Chiesa Collegiata di Santa Maria del Mercato, da dove passarono a quella di San Tommaso ivi contigua, concessagli dal Sacerdote Don Girolamo Euferducci, sua vita durante (come Prevosto della Collegiata) per rogito di Leonardo Lucidi il dì 19 Maggio 1531.

17. Questa pia associazione assunse il titolo di Compagnia del Santissimo Sagramento; e nella Chiesa di S. Tommaso convenivano i Fratelli ad esercitarsi in opere di pietà, nelle quali continuarono con sommo fervore fino all' anno 1538, in cui risolutisi di aver Chiesa del proprio, di costituirsi in grado di qualificata compagnia, e di ottenere dalla Santa Sede la concessione di quelle indulgenze, che potessero vieppiù animare i fedeli ad avanzarsi nello zelo, e nell' impegno dell' opera incominciata, adunate molte limosine, fecero acquisto d'una casa

nella Parrocchia di S. Giacomo in contrada, che dicesi della pescheria, venduta loro da Tommaso Ipaschi per gli atti di Andrea Pilestri, che fu poi terminata a pagare per rogito di Girolamo Giustiniani li 21 novembre 1538.

18. Preso il possesso della casa, furono deputati Vincenzo Pietro Personeni di Bergamo, ed Aniello ossia Angelo Testadiferro di Foligno, ambi fratelli della compagnia, e con procura stipulata sotto li 25 novembre 1538 da Angelo Cicconi, si portarono a Roma, e con le facoltà loro conferite, fecero della casa, e del sito comprato, solenne donazione al Rev.[mo] Capitolo di S. Giovanni Laterano alli 14 dicembre 1538, per rogito di Roberto Chiari Fanese chierico, e notaro di Roma, accettata capitolarmente dalli Reverendissimi Canonici per gli atti di Antonio Pucci notaro Lateranense sotto il detto giorno. Dallo stesso Capitolo ottennero susseguentemente la facoltà di fabbricare, nel suolo donato, una Chiesa per promuovere col maggior lustro possibile la gloria, e lo onore del Santissimo Sagramento dell' Altare sotto la protezione, governo e privilegi concessi da sommi Pontefici, e fra gli altri dalla sa: me: di Bonifacio IX in sua Bolla delli 17 decembre 1590 che principia — *Bonifacius . . . Dilectis . . . sincera devotio, et singularis affectio,* concessi alle altre confraternite soggette al diretto dominio della sacrosanta Basilica Lateranense, che **omnium ecclesiarum urbis, et orbis est mater, et caput**.

19. A questo fine, si obbligarono i deputati a nome della compagnia, di pagare ogni anno in Roma una libra di cera lavorata in perpetuo, di ricevere i Visitatori del Reverendissimo Capitolo per la visita di nostra Chiesa, e finalmente di rinnovare ogni quindici anni la Bolla di confermazione, come tutto si dichiarò nella prima Bolla.

spedita dal Capitolo suddetto sotto li 14 dicembre 1538.

20. Ad oggetto d'incominciare la fabbrica di nostra Chiesa, fu posta la prima pietra benedetta nella Chiesa di S. Nicolò li 15 ottobre 1539 dall' abate Calisto Paziani da Visso, Vicario generale di monsignore Girolamo Granderoni Sanese, Arcivescovo di Molfetta, ed in quel tempo Vescovo di Ancona, e nella pietra fu incisa la seguente iscrizione:

C. G. E. S. D.

Hanc Aedem cum Domo, in Eucharistiae honorem, sub sancti Joannis Laterani Romani auctoritate, Collegium fratrum Corporis Christi a fundamentis erexit, anno eiusdem Christi 1539 Paolo III Romano Pontifice; rogatosi di quest'atto Leonardo Lucidi, allora Notaro Vescovile.

21. Intanto ad istanza di alcuni cittadini e curiali di Roma, essendosi eretta nella Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, sotto la lodevole spirituale direzione dei RR. PP. dell' inclito Ordine dei Predicatori, la prima compagnia, decorota poi col titolo di Arciconfraternita del Santissimo Sagramento, come alla Bolla di Paolo III di sa: me: data li 30 novembre 1539 che comincia — *Dominus noster Jesus Christus transiturus ex hoc mundo ad Patrem etc.* richiesero li nostri divoti fratelli di quel tempo l'aggregazione a quell'Arciconfraternita, per partecipare delle sante indulgenze, a norma di quanto in detta Bolla aveva graziosamente conceduto lo stesso sommo Pontefice.

22. Tale aggregazione s' ottenne per Bolla del cardinale Gian Domenico Tranense vescovo d' Ostia e protettore dell' Arciconfraternita suddetta, che comincia — *In nomine sanctae, et individuae Trinitatis, Patris, Filii et Spiritus Sancti etc. spedita* li 10 aprile 1543.

23. Ma siccome poi la sa: me: di Clemente VIII delle indulgenze e privilegi per l'avanti dai sommi Pontefici conceduti, ordinò nuova concessione con sua Bolla dei 7 dicembre 1604 che principia — *Quaecunque a Sede Apostolica etc.* — ed altre indulgenze parimenti privilegi, ed indulti furono rivocati, e respettivamente concessi dalla sa: me: di Paolo V in sua Bolla dei 3 novembre 1606, che incomincia — *Cum certas unicuique Archiconfraternitati* etc. — così fu stabilito di richiedere altra aggregazione all'Arciconfraternita della Minerva, in coerenza, ed a norma delle riferite pontificie disposizioni.

24. Per la qual cosa nell'anno 1621, il cardinale Scipione Borghese Prete della S. R. C. del titolo di S. Grisogno protettore in quel tempo dell'Arciconfraternita suddetta, monsignor Gregorio del Buffolo vescovo calvense, Monsignor Alessandro de Tassis Referendario Apostolico, ed Ottavio Gabrielli Patrizi Romani, amministratori della medesima, ad istanza del dottor Stefano Desiderio nobile Bolognese, e per la compagnia del Santissimo Sagramento di Ancona, alla Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XV postulatore, con ordine e facoltà pontificia, spedirono altra Bolla in data dei 18 dicembre, che comincia « *Dilectis Confratribus Confraternitatis Sanctissimi Corporis* » *Christi Civitatis Anconitanae* » nella quale viene rinnovata l'aggregazione della nostra compagnia all'Arciconfraternita della Minerva, con la partecipazione di tutte l'indulgenze, che si noteranno alla fine del presente libretto per utile spirituale dei devoti fratelli.

25. E per ritornare alla fabbrica di nostra Chiesa, questa terminata che fu, si elessero, e spedirono a Loreto li fratelli Barone Mazzoleni, Gian Maria Camerata, e Nicolò Passeri per deputati a monsignor Ludovico Vannini Teoduli di Forlì, vescovo di Bertinoro, e Governatore di

quel Santuario e città suddetta, per supplicarlo a nome della compagnia, di voler egli consagrare la nuova Chiesa, lo che benignamente accettatosi dal Prelato, fu susseguentemente eseguito. Portatosi perciò in Ancona monsignor Teodoli, previa la debita licenza dell'Ordinario, fece la solenne consagrazione, non meno della Chiesa, che dello Altare maggiore alli 2 giugno 1548, coll'assistenza dello abate Cesare Benincasa, e dell'abate Leonardo Trionfi, il primo Vicario Generale, il secondo Canonico del Duomo, amendue Patrizi Anconitani, della quale Consagrazione, oltre la Bolla del Prelato spedita in detto giorno, che comincia — *Universis et singolis etc.* — ne lasciò egli di suo proprio carattere nel nostro Archivio la seguente memoria:

MDXLVIII.

Die 11 mensis junii, ego Ludovicus Vanninus, Episcopus Bertinoriensis, consecravi Ecclesiam et Altare hoc in honorem sacratissimi Corporis Christi, et Reliq. Beator. Mar. Fabiani et Sebastiani, Alex Juliani, et Cosmi in eo inclusi, singulis Christi fidelibus, hodie unum annum, et in die anniversario consecr. hmos ipsam visitav. XL dies de vera indulgentia, in forma Ecclesiae consueta, concedimus.

✠ ✠ ✠

26. Stabilita in tal forma la nuova confraternita del Santissimo Sagramento in questa nostra Patria, fu eletto per Protettore della medesima presso la Santa Sede il cardinale Carlo Borromeo, allora Diacono di S. R. C. del titolo di S. Martino ai Monti, e della città d'Ancona Governatore generale: ad onore del quale, dopo la di lui Canonizzazione, fu eretto l'Altare nella Cappella di nostra chiesa a Cornu epistolae, e venne dichiarato, ed invocato Protettore massimo presso la Maestà divina in

Cielo, a beneficio spirituale della nostra Arciconfraternita in tutti i futuri tempi. E perchè i primi fratelli, ed i loro devoti successori, hanno sempre così bene amministrate le rendite del Pio Istituto, e promossi tanti copiosi atti di edificante proficua carità, di qui fu, che mossi da zelo cristiano molti altri fratelli ragguardevoli, e benefattori insigni, hanno disposto a favore dell'Arciconfraternita diversi legati, con cui si adempie esattamente a tutte quelle opere pie, e sagre funzioni che si descriveranno in appresso al Capo III.

27. In grazia, ed in accrescimento di queste, si sono poi degnati li sommi Pontefici di decorare la Compagnia con molti privilegi, fra quali si notano li seguenti:

28. Nel 1573 Monsignor Vescovo di Chiusi Visitatore Apostolico stabilì con sua Bolla data li 11 novembre, che non potessero portarsi le Comunioni agl'infermi, nè farsi Processione alcuna del Santissimo, senza l'intervento della nostra compagnia, qual privilegio fu confermato da monsignor Carlo Conti vescovo di questa città alli 22 agosto 1586, indi approvato, e notabilmente esteso dalla sa: me: di Clemente VIII con sua Bolla degli 8 novembre 1599.

29. Nel 1615 alli 25 settembre, per decreto della sagra Congregazione dei Riti il cardinale Carlo Conti, sostituito dal cardinale Capponi, concesse all'Arciconfraternita il privilegio, che nell' accompagnamento dei morti, i Cappellani della nostra chiesa, alzassero la Croce dopo il Clero regolare, ed avanti il Clero secolare, purchè il morto non si portasse alla Cattedrale; e la conservazione di questo privilegio s'ottenne dalla stessa sagra Congregazione dei Riti sotto li 27 marzo, e 15 maggio 1745 in cui rimase stabilito, che negli accompagnamenti funebri alla nostra chiesa debbano li RR. Regolari andare sotto

la Croce dei nostri Cappellani, e nell'accompagnamento alle chiese dei regolari, vadano questi sotto la Croce della chiesa tumulante, e susseguentemente i nostri Cappallani sotto la nostra Croce: e succedendo in chiesa terza, che non abbia elevazione di Croce, debbano i RR. regolari andare sotto la Croce dei nostri Cappellani, e mai sotto quella dei RR. Parrochi, che dovrà esser sempre nel solito luogo più nobile, avanti la Bara.

30. Al 19 settembre 1719 la sagra Congregazione dei Riti concesse, che nella domenica fra l'ottava del Corpus Domini, come festa titolare di nostra chiesa in cui si celebrano tutte le messe, come nel giorno del giovedì precedente, le stesse messe si celebrino, ancorchè in essa Domenica ricorresse la festa, o l'offizio doppio di qualunque Santo.

31. Il 20 luglio 1720 dalla stessa sagra Congregazione, s'ottenne di cantare, ogni giovedì dell'anno, la messa votiva del Santissimo Sagramento, ed in ogni sabato, quella della Beata Vergine, ancorchè s'incontri l'offizio, o festa d'un Santo di rito doppio.

32. Con altra risoluzione della medesima nel 1736 fu conceduto di potersi, per comodo del popolo, e forastieri, celebrare in tutti i giorni festivi, nella nostra chiesa, due messe, dopo suonato il mezzo giorno.

33. Decorata la nostra chiesa, ed Arciconfraternita di tali ed altre prerogative, ed arricchita di tante indulgenze, come si numereranno a suo luogo, deve ciascuno dei nostri Fratelli, non solo benedirne ogni giorno il Signore *quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia ejus*; ma cooperare indefessamente con l'esatta osservanza delle seguenti Costituzioni, acciocchè sempre maggiore divenga la gloria della sua Casa, non solo nella decenza delle ecclesiastiche funzioni, ma nella purità dei propri

costumi, essendo fuor di dubbio che — *quidquid in templis manufactis agitur, totum in nobis spiritali aedificatione completur* (1) tanto più, che dobbiamo avere infinitamente a cuore, che compiaciutosi il Signore di quanto hanno santamente operato i nostri Antecessori, non accada per nostra negligenza, che — *in nobis ipsis, inveniat, quod oculos suae majestatis offendat* (2).

CAPO III.

Degli obblighi, delle opere di pietà, e delle funzioni sacre della nostra Arciconfraternita.

34. I rapporti della nostra Arciconfraternita col Reverendissimo Capitolo di S. Giovanni in Laterano vengono regolati dalla Bolla esistente nel nostro Archivio, che comincia « *Dilectis nobis in Christo confratribus Sacratissimi Corporis* » del 11 dicembre 1538.

35. Il primo fondamento dell'istituzione della nostra Arciconfraternita fu, ed esser deve l'accompagnare con decenza e decoro l'augustissimo Sagramento agli infermi; perciò siamo obbligati di eseguire quest'atto di religione con quel maggiore onore, e riverenza, che sia possibile. La nostra Arciconfraternita è obbligata di accorrere di giorno e di notte con baldacchino, lanternone e torce ogni qual volta dalle Parrocchie della Città si reca il Sagramento alla casa di qualsiasi infermo. Ed essendo a questo effetto deputati taluni fratelli, si raccomanda

(1) S. August. Serm. 15. de temp.
(2) Ibidem

loro in questa sagra funzione l'onor di Dio, e la spirituale salute del prossimo, come meglio si dirà nel capitolo XII della loro deputazione.

36. Portandosi la sagra comunione agli infermi poveri, si somministri loro una lira di limosina a conto della Arciconfraternita, oltre quella, che alle volte si raccoglie dai devoti, che accompagnano il Santissimo Sagramento.

37. Affinchè sieno prontamente adempiti gli obblighi, e riesca più decorosa l' officiatura di nostra Chiesa, si tengano continuamente dei Sacerdoti secolari in qualità di cappellani, fra cui quattro confessori, secondo il regolamento di sagrestia, i quali si eleggono dai fratelli legalmente radunati, previa intelligenza coll' Ordinario; e questi con tutti gli altri sacerdoti, che servono la nostra chiesa per tutto ciò, che riguarda il regolamento delle loro incombenze devono dipendere dal Padre Governatore, e dai fratelli deputati alla sagrestia.

38. In ogni domenica dell' anno i RR. Cappellani cantano il Vespro, finito il quale si dà ai fedeli la santa benedizione col Venerabile.

39. Similmente ogni sabato sera un' ora circa innanzi l'*Ave Maria* cantata la compieta, e le litanie della Beata Vergine, si dà parimenti la santa benedizione; e nella Quadragesima questa sacra funzione si fa anche ogni mercoledì all' ora suddetta.

40. Fra le solennità che dalla santa Chiesa si propongono ai fedeli di festeggiare fra l' anno, diverse con modo particolare si celebrano dalla nostra Arciconfraternita. Primieramente la festa titolare nella domenica fra l' ottava del Corpus Domini, che si celebra con decorosa pompa; la festa del SS. Crocifisso nel primo Venerdì di Marzo; la Pasqua di Resurrezione; l' Assunzione di Maria

Vergine in Cielo, il suo Immacolato Concepimento, e il S. Natale di Nostro Signore Gesù Cristo.

41. Le feste di Pasqua, la festa titolare, e quelle dell'Assunzione, e del S. Natale sono seguite dalla esposizione per quaranta ore nella nostra Chiesa dell'Augustissimo Sagramento; la quale esposizione ha luogo ancora nei tre giorni precedenti la Domenica di Quinquagesima. All'adorazione del medesimo sono obbligati tutti i nostri fratelli vestiti col sacco della Compagnia, intervenire distributivamente a due a due per un'ora, secondo che toccherà a ciascuno in sorte. Dovranno essi orare genuflessi avanti il Santissimo esposto, raccomandando in modo particolare a S. D. M. tutti i presenti bisogni della S. R. C; le pie intenzioni del sommo Pontefice, la di lui conservazione, e del nostro Reverendissimo Vescovo. L'ora che dovrà fare ogni fratello sarà segnata in una tabella a quest'effetto affissa in Sagrestia, avvertendosi che la prima ora dell'esposizione dopo la titolare solennità è destinata al Padre Governatore e Consiglieri, assistiti dal Cancelliere, dando essi esempio agli altri fratelli acciocchè facciano questa divota orazione ad onore e lode di Gesù Sagramentato, ed in profitto delle anime loro.

42. L'esposizione del Santissimo in ogn'una delle quattro festività suddette sono precedute dalla processione, la quale quando non si possa fare esternamente si farà nell'interno della chiesa. La processione avrà luogo nel dopo pranzo del lunedì di Pasqua; nella mattina della domenica fra l'ottava del Corpus Domini: nel giorno della Assunta dopo il Vespro; e nella sera di Santo Stefano un'ora innanzi l'*Ave Maria*. Le processioni per Pasqua, per Nanale, e per l'Assunta si fanno con l'intervento dei soli fratelli della nostra Arciconfraternita e dei Cappellani; ma quella della domenica fra l'ottava del Corpus Domini,

come festa nostra titolare, si fa dopo la messa cantata, e, qualora sia possibile, con divota e solenne pompa, decorata dall'intervento del clero, e delle altre confraternite della città, dandosi ai fratelli di esse le falcole di cera per l'accompagnamento del Santissimo a spese del Sodalizio. Queste Processioni sono funzioni di nostra chiesa, e sono per l'onore, e per la gloria di Gesù Cristo Sagramentato; perciò non manchi alcuno dei fratelli di vestire l' abito della Arciconfraternita per far corteggio con interna ed esterna divozione al nostro Signor Gesù Cristo; chè, quanto è giusto sia da tutti ossequiato in ogni tempo, e in ogni luogo, altrettanto sarebbe disdicevole, che portandosi processionalmente per la città, i fratelli aggregati per la di lui venerazione si facessero vedere oziosi nelle strade, nelle botteghe, invece di servirlo, e seguirlo, come è nostro dovere.

43. Oltre le suddette processioni ordinarie. che sono funzioni della nostra chiesa, siamo soliti d'intervenire processionalmente vestiti di Sacco, nei giorni e luoghi seguenti:

Alla Chiesa di S. Biagio un'ora innanzi l'*Ave Maria* del giorno 4 novembre in cui termina l'esposizione del Santissimo Sagramento.

Alla Chiesa della Santissima Annunziata il 25 marzo alla stessa ora, visitando il Santissimo Sagramento che si espone nella medesima.

Nella Domenica delle Palme un'ora e mezzo innanzi l'*Ave Maria* si va al Duomo a far l'ora avanti il Santissimo ivi esposto.

Nel dopo pranzo del Giovedì Santo due ore prima di notte si và processionalmente alla visita dei Santi Sepolcri.

Nel Giovedì del Corpus Domini per obbligo si deve intervenire alla solita solenne processione del Santissimo, che si fa al Duomo.

44. Quattro volte l'anno, cioè la Purificazione, la domenica della Santissima Trinità, l'Assunzione della Beata Vergine, ed il giorno dell' Immacolato suo Concepimento alle ore 8 del mattino sono obbligati tutti i nostri fratelli di intervenire nell' oratorio per fare unitamente la Comunione generale. E siccome non è questa una semplice pia costumanza, ma un obbligo positivo imposto dalle Bolle dei sommi Pontefici in quanto al comunicarsi, e dai presenti Capitoli in quanto a farla unitamente, così non lasci alcuno, per un poco d'incommodo, tanto merito, e tante indulgenze, quante se ne acquistano cibandosi in questa Sacra Mensa, tutti adunati in Gesù Cristo, tutti unitamente congregati invitati da quelle dolci parole « *Venite, et congregamini ad coenam magnam Dei* » (1).

45. La mattina dell' Ascenzione di N. S. si adunano pure i confratelli nel nostro oratorio; e dopo ascoltata la S. Messa, in sostituzione della funzione che facevasi sul Colle Astagno, nella chiesa di S. Stefano, si recano processionalmente intorno il detto oratorio cantando le sacre preci che sono prescritte, preceduti dal Sacerdote che benedice la *città*, la *campagna*, ed il *mare*, invocando propizio il cielo verso i cittadini, i prodotti della terra, e gli affari di commercio

46. Fra le opere di somma pietà, che si fanno dalla nostra Arciconfraternita a beneficio del prossimo, una si è la distribuzione delle Doti, che si estraggono a favore di alcune povere oneste zitelle da maritarsi. Queste Doti provengono dalle carità dei seguenti Benefattori che hanno lasciato i fondi necessari per questa pia beneficenza, e si estraggono nei giorni delle infrascritte solennità:

Nella Domenica in Albis alla messa cantata si estrae

(1) Apoc. XIX, 17.

il nome di una zitella povera del Suburbio, per la Dote lasciata da Pier Domenico Anastasi in lire 120.

Nella Domenica fra l'ottava del Corpus Domini si estraggono le seguenti Doti, che devono essere a favore di povere zitelle Anconitane orfane di padre, e per le esposte dai 18 e 21 anni, secondo la convenzione coll'Amministrazione del Brefotrofio.

Una di lire 133 secondo il pio legato di Giuseppe Torre.

Altra di egual somma pel lascito di Gian Marco Bonaldi.

Altra di lire 107 pel lascito di Giovanni Gnosca.

Altra di lire 133 pel legato pio del nostro fratello Domenico Maria Clarici, che fu poi dell'oratorio di San Filippo, e che può chiamarsi benemerito, ed insigne benefattore della nostra chiesa, ed Arciconfraternita.

Altra devesene estrarre per la lascita di Gian Andrea di Filippo di Urbino per quanto avranno fruttato i capitali da lui lasciati, frutto che oggi si ragguaglia a lire 100. E tale estrazione avrà effetto, in caso si verifichi la mancanza delle Parenti nel grado stabilito dal medesimo testatore, come sono state preferite in passato.

Altra di Marino Greco da Modone di annue lire 212. 80 da conferirsi dall'Arciconfraternita legalmente adunata, alle figlie dei confratelli defonti, e in loro mancanza alle figlie dei fratelli viventi, purchè riportino il beneplacito Apostolico.

Nella solennità dei Principi degli Apostoli Ss. Pietro e Paolo si estraggono i nomi di altre due zitelle.

Una di lire 133, pel lascito di Pasqua Torre.

Altra di egual somma pel lascito di Giovanni ed Agostino Bonelli.

Altra di lire 107 si estrae ogni quattro anni nella

nostra titolare solennità pel lascito di Ambrogio Simoncini.

Queste estrazioni si facciano fra la solennità della messa cantata nel modo seguente: cantato dal Diacono il sacrosanto Vangelo, detto il credo, e preparato sopra l'Altare il vaso, ossia bussolo sigillato dai Deputati con entro i nomi delle oneste zitelle, secondo le note che avranno trasmesso i parrochi, alla presenza del Padre Governatore, Consiglieri e Cancelliere vestiti di sacco, il Sacerdote celebrante faccia recitare dai fedeli tre Pater, ed Ave, e dica l'orazione dello Spirito Santo. Indi, dissigillando il vaso, rivolto al popolo, vuoti tutto le schede contenenti i nomi in un bacino. Annunciatosi dal Canelliere a qual lascito appartenga la dote, il celebrante prenda a sorte una delle schede ed apertala, e lettone il nome dell'estratta, la passi al Padre Governatore, e questi all'uno e quindi all'altro Consigliere, dal quale sarà passata nelle mani del Cancelliere, che a voce intelligibile leggerà il nome della zitella che avrà sortito la dote.

47. Alle estratte si faccia avere il certificato di credito acciocchè con l'esibizione di esso possa dopo sposata, esibendo il documento parrocchiale, ricevere dal Procuratore generale della nostra Arciconfraternita colla presenza e consenso del marito, il pagamento della somma, della quale dovranno fare amendue la debita quietanza in presenza di due testimoni.

48. Che se mai accadesse, che la zitella estratta venisse a morire prima di maritarsi, o (che Dio guardi) alcuna perdesse il suo onore, in ciascuno di questi due casi provati che sieno, la Dote dell'estratta ritorni alla Arciconfraternita per farne altra estrazione, oltre le solite, nella domenica fra l'ottava del Corpus Domini.

49. Oltre le sopradette v'è l'assegnamento di altre

due doti per le oneste zitelle orfane di padre, alla ragione di lire 133. per istituzione del Monte Eretto da estrarsi nella titolare solennità.

50. Se un infedele di qualunque setta, corrispondendo alle divine chiamate, risolverà di venire alla cognizione della nostra Santa Fede, l'Arciconfraternita avvisato che ne abbia il Reverendissimo Vescovo, deve riceverlo, e collocarlo nella Casa che si tiene aperta pei *catecumeni* ed ivi a proprie spese alimentarlo, e farlo istruire nella Dottrina Cristiana.

51. Ai Catecumeni, che vorranno battezzarsi in Ancona, deve l'Arciconfraternita assegnare il Padrino, e provvederli di tutto l'occorrente pel conseguimento di questo Sacramento, somministrando loro la veste bianca per la funzione; alla quale dovranno assistere il Padre Governatore, otto fratelli, da lui a questo effetto deputati, tutti vestiti col sacco dell'Arciconfraternita; e facendosi in forma pubblica interverrà l'Arciconfraternita in corpo parimenti vestita col sacco.

52. A quelli poi, che volessero andare a battezzarsi in Roma, si somministrerà il denaro occorrente per il viaggio e per le cibarie sino a quella capitale: e se fra catecumeni vi fossero creature lattanti, si deve loro mantenere la nutrice, ed in seguito somministrar loro i soliti alimenti, ed aiuti, secondo, che si pratica e si ordina nelle costituzioni della pia casa dei Catecumeni di Roma.

53. Si devono accettare le suppliche che vengono date per sovvenire i poveri cristiani fatti schiavi: e proponendosi dal Padre Governatore in adunanza generale, dato che sia da questa l'assenso, si spedisca l'ordine al Procuratore generale della quantità, che si sarà determinato di dare per questa limosina, chę dovrà proporzionarsi al bisogno.

54. Si estende la carità della nostra Arciconfraternita anco all'aiuto dei poveri carcerati, pei quali si elegge dalla generale adunanza e si paga annualmente un Curiale col titolo d'Avvocato dei poveri che abbia l'obbligo di visitarli ogni giorno, e più spesso, se occorre, e di assisterli nei loro bisogni presso chi amministra la giustizia.

55. Parimenti vengano i carcerati spesse volte sovvenuti dall'Arciconfraternita con qualche limosina, e si paghi la metà della cattura per la loro liberazione, sia per causa civile o per criminale.

56. A tutti i Sacerdoti forastieri, che vogliono celebrare la Santa Messa nella nostra Chiesa, si dia la comodità di farlo e la limosina per tre giorni.

57. Due volte l'anno, cioè nei giorni precedenti la Pasqua di Risurrezione, ed il Natale si dispensi a' poveri la carità del pane a spese dell'Arciconfraternita, secondo i lasciti pii e le elargizioni di altri benefattori, che lo mandassero a questo effetto.

58. Ogni anno nella mattina della Purificazione della Beata Vergine, ai 2 febbraro, in cui si è detto che si fa nel nostro oratorio la Santa Comunione di obbligo dai fratelli, fatta la benedizione dei ceri in conformità del rito di Santa Chiesa, il Sacerdote dispensa dall' altare a ciascun fratello secondo la sua carica la candela benedetta coll' impronta del calice. Le persone poi alle quali, oltre i fratelli, si danno, o si mandano tanto in città, che fuori, le candele, siano indicate in un elenco esistente nel nostro Archivio colle rispettive qualifiche.

59. Accadendo, che il nostro Padre Governatore, per divina volontà, venisse a morte mentre sta in esercizio di sue funzioni, s'invitino tutte le confraternite della città per una decorosa processione, nella quale in questo

caso la nostra Arciconfraternita va vestita di sacco, a ricevere il cadavere alla casa del defunto, per accompagnarlo alla sepoltura. Si portino sei torce di cinque libbre l'una a spese della medesima, e s'impieghi ogni diligenza acciocchè si dia sepoltura al Capo, e Superiore della stessa con pompa funebre la più divota ed onorevole, che sia possibile.

60. Per ogni fratello esercitante che muoia, si celebri nella nostra chiesa un officio di dieci messe, compresa la cantata, in suffragio dell'anima sua.

CAPO IV.

Degli officiali dell' Arciconfraternita e della loro elezione.

61. Gli officiali dell' Arciconfraternita sono i seguenti:
- Il Padre Governatore.
- Il primo ed il secondo Consigliere.
- Quattro dei vecchi e quattro dei giovani.
- Il Savio dell' Arciconfraternita.
- Tre Deputati al buon regolamento della Sagrestia.
- Tre Sindaci per l'amministrazione dei beni, e delle rendite.
- Sei Deputati al buon ordine delle comunioni agli infermi.
- Quattro Deputati a visitare i fratelli infermi.
- Tre Dispensieri per le limosine ai poveri vergognosi.
- Tre Deputati alla Casa dei Catecumeni.
- Due Deputati alle chiavi dei Bossoli.
- Due Deputati al Monte della Cera.

Due Deputati alla custodia degli argenti.
Due Deputati alle suppellettili sacre.
Due Deputati alle biancherie.
Due Deputati alla custodia degli apparati della Chiesa.
Due Deputati alla distribuzione dell' Olio.
Due Deputati alla distribuzione delle ore ai fratelli per adorazione al SS. Sagramento.
Due Ordinatori.
Due Intonatori, e
Due Sagrestani dell' Oratorio.
Un Avvocato dei poveri carcerati.
Un Computista.
Un Sotto Computista.
Un Cancelliere.
Un Sotto Cancelliere.
Due Cancellieri per le Sorelle.
Un Procuratore generale per l' Arciconfraternita.
Due maestri dei novizi.
Due deputati per la custodia degli apparati.

62. Dei sopradetti officiali altri sono eletti dall' Arciconfraternita, altri si estraggono a sorte dai rispettivi bossoli, altri infine sono nominati dal Padre Governatore alla fine del suo esercizio per l' anno venturo, secondo si dirà in appresso.

63. Si avranno presenti nelle nomine le seguenti incompatibilità. Gli otto di Banca non possono essere nè Governatore, nè Consiglieri; il computista e sotto computista, il Cancelliere e sotto Cancelliere, e il Procuratore generale non possano essere Governatore, nè Consiglieri, nè degli otto, nè Deputati alla Sagrestia, nè Sindaci; i Deputati alla Sagrestia non possono essere Sindaci, nè viceversa, se non dopo compiuto il loro incarico.

64. Gli uffici elettivi sono: il Padre Governatore, i due Consiglieri, i Deputati alla Sagrestia e i Sindaci.

65. Il Padre Governatore e i due Consiglieri durano in carica un anno, i Deputati alla Sagrestia e i Sindaci durano in carica tre anni, con rinnovazione di uno di essi per anno.

66. Qualunque confratello può essere eletto Governatore. purchè sia giunto all' età di anni trentacinque, ed abbia compiuto dieci anni dalla sua aggregazione alla Arciconfraternita.

Le stesse condizioni si domandano pei Deputati alla Sagrestia e pei Sindaci.

67. Il primo ed il secondo Consigliere potranno essere eletti purchè abbiano trenta anni di età, e cinque dalla loro aggregazione.

68. Il Governatore che cessa dalla sua carica non potrà essere rieletto, se non dopo trascorsi due anni; può essere però nominato a qualunque altra carica.

Gli altri uffici possono essere conferiti dopo il giro di un anno.

69. Alla elezione del Padre Governatore, dei due Consiglieri, dei Deputati alla Sagrestia, e dei Sindaci si procede nel seguente modo. Si fa prima la proposta per mezzo di schede scritte e firmate da ciascun confratello, che sia presente all'adunanza, e poi si procede alla ballottazione dei tre, che conseguirono maggiori nomine. Se si verifica parità nelle nomine, in guisa che non tre, ma più riescano i proposti, dovranno tutti mandarsi a partito, e sarà eletto chi abbia riportato maggior numero di voti, purchè questo superi almeno di uno la metà dei votanti. Se nella ballottazione dei tre o più proposti si verifica la parità, si rinnova il partito; e se dopo questo secondo esperimento v'è ancora parità, si procede

all' estrazione a sorte fra quei fratelli che ebbero un egual numero di suffragi.

70. Qualora l'eletto non accetti l'ufficio, vi subentri quel confratello che ha riportato più voti, purchè il numero di essi sia superiore almeno di uno alla metà del numero dei votanti.

71. L'elezione delle cariche deve farsi con segretezza; e lo spoglio delle schede si farà dal Padre Governatore, presenti i due Consiglieri, colla assistenza del Cancelliere, che verrà notando in un foglio il nome dei confratelli proposti, e i voti da essi riportati; il qual foglio sarà in seguito bruciato insieme alle schede.

72. Nessuno deve manifestare il nome di quelli che han dato il voto all'uno o all'altro dei confratelli, sotto pena di ammonizione del Padre Governatore per la prima e seconda mancanza, e di essere alla terza cancellato dal novero dei confratri.

73. Seguita l'elezione del nuovo Padre Governatore, dei Consiglieri, dei Deputati alla Sagrestia e dei Sindaci, quelli degli eletti che non si fossero trovati presenti alla adunanza, avranno tre giorni di tempo per risolversi di accettare, e più il tempo congruo pel corso della posta, se sono assenti dalla città. Gli eletti che sono presenti all'adunanza, s'intenderà che abbiano accettato baciando il crocifisso che verrà loro presentato da uno degli ordinatori.

74. I quattro dei vecchi e i quattro dei giovani sono estratti a sorte dal loro bossolo rispettivo. Se il confratello, il cui nome venne estratto, occupa altra carica incompatibile, si ripiega la scheda, e si ripone nel bossolo nella parte da cui si comincia l'estrazione, detta *bossolo vecchio*; e se il nome estratto fosse di un fratello defonto, si dirà subito dai confratelli un *De-profundis* in suffragio del medesimo, lacerando la scheda.

75. Il Padre Governatore che cessa dal suo incarico nomina per l'anno venturo il Savio dell'Arciconfraternita, i Deputati alle comunioni, gl'infermieri, e tutti gli altri uffici che seguono secondo l'elenco di cui al numero 61; ad eccezione degli stipendiati nominati all'articolo seguente, che devono essere eletti dall'Arciconfraternita.

76. L'avvocato dei poveri, il Cancelliere e sotto Cancelliere, il Computista e sotto Computista, il Procuratore generale, come pure i Cappellani della Chiesa, l'Organista, l'Apparatore, il Fattore di campagna, il Sagrestano secolare, come ogni altro che serva l'Arciconfraternita con stipendio o salario, devono essere nominati dal corpo dell'Arciconfraternita legalmente adunata, in seguito ad un concorso, ed ognuno di essi sarà mandato a partito per la loro annuale riferma, che dipenderà dai suffragi segreti dei confratri.

77. Gli ordinatori sono eletti dall'ufficio di Banca a maggioranza di voti segreti dietro proposta del Padre Governatore tra i fratelli più giovani.

78. Niuno dei confratelli potrà ritenere più cariche contemporaneamente, che siano di qualche importanza, oltre alle incompatibilità accennate all'articolo 63.

79. Nelle Deputazioni di nomina del Governatore, uno solo dei Deputati deve essere rinnovato annualmente; dei Deputati alle Comunioni si rinnoveranno tre per anno e due dei quattro infermieri.

80. Nell'ultima adunanza di dicembre, dopo fatta la elezione e rispettivamente l'estrazione degli ufficiali si estraggano ancora per tutto l'anno seguente una Priora e sei Consigliere nostre sorelle, due per terziere.

81. Nessuno cerchi con ambizione gli offici, nè ricusi al contrario quelli che gli verranno conferiti; con-

siderando che sarebbe presunzione il pretenderne alcuni come saprebbe di non curanza il rifiutarli, operando tutto pel buon servizio dell'Arciconfraternita, e per la maggior gloria di Dio.

82. Nel primo giorno feriato avanti l'adunanza per l'elezione degli ufficiali si celebrerà in nostra Chiesa la messa dello Spirito Santo, in suffragio dei fratelli e sorelle defonti onde ottenere la divina assistenza nella scelta di quelli che avranno la direzione del nostro Istituto.

CAPO V.

Dei colloqui e delle adunanze generali.

83. Gli affari dell'Arciconfraternita vengono trattati nei congressi o colloqui dell'ufficio di Banca, e nelle generali adunanze dei confratelli.

84. L'officio della Banca si compone del Padre Governatore, dei due Consiglieri, degli otto fratelli, quattro dei vecchi e quattro dei giovani e del Savio dell'Arciconfraternita, con assistenza del Cancelliere.

85. Ove manchino uno o più dei suddetti, il Cancelliere, a compimento dell'officio, chiamerà i deputati alla Sagrestia, i Sindaci, i Deputati alle Comunioni, ed infine i fratelli per anzianità; purchè il numero degli intervenuti sia almeno di sette.

86. Nel colloquio dell'officio di Banca non potranno insieme sedere due o più parenti in primo e secondo grado, cioè padre e figlio, avo e nepote, fratelli germani, consanguinei, uterini, e neppure i cugini e i cognati.

87. Il Savio dell'Arciconfraternita, per quanto si raccomandi la sua presenza nel colloquio, ove ha voto

consultivo, tuttavia s'egli non intervenga, non verrà surrogato da altri.

88. Quando alcuna persona o cosa si abbia da proporre in adunanza generale, il Padre Governatore deve prima convocare i fratelli indicati all' articolo 84 con avvertenza al disposto dei successivi articoli 85 all' 87, e manderà fra loro a partito l'oggetto di cui si tratta. Se la proposta otterrà dall' officio di Banca la maggioranza dei voti, verrà portata all' adunanza generale per la sua risoluzione, ma in caso contrario non ne potrà essere trattato nella suddetta adunanza.

89. In questi colloqui non potrà fissarsi alcuna spesa, o procedere ad alcuna nomina, ma soltanto si discuteranno le materie, e si prepareranno gli affari per quindi portarli all' adunanza generale; e qualora si tratti di concorso a qualche impiego, vi si esamineranno i requisiti dei concorrenti, dei quali si farà poi un ristretto da esporsi al corpo dell' Arciconfraternita legalmente adunata.

90. Il Governatore potrà sempre, quando ne abbia d'uopo, adunare il colloquio di banca per averne un voto consultivo sugli affari più gravi, invitandovi quei fratelli che giudicherà più opportuno, senza però che si faccia luogo a voto deliberativo, salvo il caso contemplato allo Articolo 112.

91. Sono invitati a intervenire alle adunanze generali tutti i fratelli esercitanti che dimorano in città.

92. Le adunanze si convocano dal P. Governatore col mezzo di biglietti a stampa, che vengono diramati dagli inservienti almeno un giorno innanzi.

93. Le adunanze generali, qualunque sia l' oggetto che vi si tratti, saranno legali se interverranno in una prima convocazione almeno diciotto confratelli, compre-

so l'ufficio della banca. In una seconda convocazione per gli stessi oggetti bastano quindici.

94. Ogni adunanza, dopo fatto l'appello nominale dei confratelli per constatarne il numero, deve cominciare colla invocazione dell'ajuto di Dio, e terminare coi rendimenti di grazie al medesimo.

95. Il P. Governatore, verificato il numero legale, dà segno col campanello onde i fratelli si genuflettano e dirà:

Actiones nostras, quaesumus Domine, aspirando praeveni, et adjuvando prosequere, ut cuncta nostra oratio, et operatio a te semper incipiat, et per te coepta finiatur.
Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Reciterà poi insieme coi fratelli tre Pater, Ave; dopo i quali egli dirà, rispondendo i fratelli:

℣ *Panem de coelo praestitisti eis.*
℟ *Omnem delectamentum in se habentem.*

OREMUS

Deus qui nobis sub Sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti tribue quaesumus, ita nos Corporis, et Sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis jugiter sentiamus. Qui vivis, et regnas etc.

E rispostosi dai fratelli - *Amen* - collocatosi ognuno al suo posto, si tratteranno gli interessi, per cui si sono adunati.

96. Terminata la trattazione degli affari dopo che il Cancelliere avrà domandato ai fratelli *se hanno nulla da rammentare a vantaggio dell'Arciconfraternita*, il P. Governatore, prima di sciogliere l'adunanza, dirà le seguenti orazioni:

Ave Regina coelorum
Ave Domina Angelorum:

Salve radix, salve porta.
Ex qua mundo lux est orta:
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa.
Vale, o valde decora,
Et pro nobis Christum exora.
℣ *Dignare me laudare te, Virgo sacrata.*
℟ *Da mihi virtutem contra hostes tuos.*

OREMUS

Defende quaesumus Domine, beata Maria semper Virgine intercedente, istam ab omni adversitate familiam, et toto corde Tibi prostratam, ab hostium propitius tuere clementer insidiis. Per Christum etc.

Agimus tibi gratias, omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
℟ *Amen.*

Il P. Governatore dirà: SIA LODATO IL SS. SACRAMENTO
Rispondendo tutti — Sempre sia lodato.

97. Ogni qualvolta si terrà adunanza generale si avvertirà il Vicario Lateranense, indicandogli gli oggetti principali, dei quali si deve trattare. Qualora esso non intervenga, gli si parteciperanno le risoluzioni che saranno prese, e le nomine ed elezioni che verranno eseguite.

98. Di qualunque numero dei fratelli sia composta l'adunanza, purchè non sia minore di quello indicato nel l'art. 93, i partiti proposti per essere approvati devono almeno riportare un voto sopra la metà dei fratelli votanti; e ciò s'intende per qualunque oggetto, nomina od elezione.

99. Nei casi di concorso, oltre alla detta maggioranza assoluta deve ancora attendersi alla maggioranza relativa; vale dire, si avrà per eletto quegli fra i concor-

renti che riporterà il maggior numero di voti, purchè sia questo superiore almeno di uno alla metà dei votanti.

Non si pubblicheranno i partiti che dopo terminata la ballottazione di tutti i concorrenti.

100. Per le ammissioni dei fratelli si richiedono due terzi di voti favorevoli dei presenti all' adunanza: Se gli aspiranti sono figli di fratelli esercenti, basta la maggioranza di uno sopra la metà dei votanti.

101. Sono proibite in qualunque adunanza le approvazioni di qualsiasi affare o le nomine per acclamazione; dovendosi il tutto approvare o rigettare con ballottazione segreta, onde i confratelli abbiano tutta la libertà di dare coscienziosamente il loro voto, senza alcun riguardo.

102. Nelle generali adunanze non debbono ballottare più di due parenti in primo grado, presenti all'adunanza.

103. Quando trattisi di conferimento d'impiego, o d'interessi relativi a qualche confratello, i concorrenti, gl'interessati, ed i loro parenti in primo grado non potranno essere presenti in adunanza durante la ballottazione che li riguarda.

104. Gli oggetti che si mettono a partito devono esser mandati a ballottazione disgiuntivamente, acciocchè si conosca il preciso numero dei voti favorevoli o contrari che avranno riportato.

105. In qualunque scrutinio, subito che gli ordinatori avranno raccolti i voti segreti dei fratelli coi soliti bossoli, si procederà alla numerazione dei voti, da farsi nella banca dal P. Governatore, presenti i consiglieri, quelli che hanno portato i bossoli, e coll'assistenza del Cancelliere.

106. Il Governatore estrarrà prima le palle dalla parte del *No* e le conterà a chiara voce, purchè non si tratti di elezione di ufficiali, e il numero che risulterà verrà

subito dal Cancelliere notato nel foglio ove sarà minutata la proposta, a cui la ballottazione si riferisce; e lo stesso si farà delle palle ritrovate nella parte del *Sì*.

107. Se qualche affare, nomina o conferma non avesse ottenuto la maggioranza voluta, potrà il P. Governatore, purchè non si tratti di concorsi, o di elezione di ufficiali, rinnovarne il partito, un'altra sola volta, in quella od in altra adunanza.

108. Il P. Governatore presiede sempre le adunanze. In caso di sua assenza od infermità, se l'urgenza degli affari il richiede, le adunanze saranno convocate e presiedute dal primo consigliere, ed in sua assenza dal secondo.

109. Perchè le adunanze procedano ordinatamente, nessuno degli intervenuti, eccetto il cancelliere nell'esercizio del suo ufficio, parlerà forte ed interloquirà negli interessi di cui si tratta, a meno che non ne venga richiesto dal P. Governatore, od abbiane da esso ottenuta la licenza. In questo caso parli esso colla debita maturità e ponderazione, guardandosi dal proferire parole che offendano chicchessia, ricordandosi di ciò che dice l'Apostolo S. Giacomo — *Ira viri justitiam Dei non operatur* (1) — E se alcuno nel parlare trascorresse in offese gravi al P. Governatore, sarà subito cancellato dal novero dei fratelli.

110. Ogni fratello nel dare il suo voto lo dia con segretezza e prudenza; abbia in mira la gloria di Dio, la giustizia e il maggior vantaggio del nostro sodalizio, posponendo a questi motivi ogni altro fine di amor proprio e di particolare interesse, e come dice S. Paolo — Tutto facciamo a gloria di Dio (2). Si guardi ognuno di far par-

(1) Ep. Cath. I, 20.
(2) I, Corinth. X, 31.

tito o broglio, specialmente per cose che tornassero pregiudicevoli all'Arciconfraternita, nel qual caso il P. Governatore tratterà coll'ufficio di banca di cancellarlo.

111. Degli affari che si trattano dall'Arciconfraternita non si parli fuori di essa, e molto meno se ne faccia oggetto di ciarle nei circoli ed altri convegni. Se taluno poi ne parlasse per fomentare dissensi, o contro l'interesse dell'Arciconfraternita, il P. Governatore ne proponga il cancellamento.

112. Occorrendo alcun caso di somma importanza o di evidente utile dell'Arciconfraternita, che per giusti motivi il P. Governatore giudicasse di non parteciparlo subito alla generale adunanza dei confratri, potrà egli convocare a colloquio straordinario i due Consiglieri, il Savio, sei almeno dell'Ufficio di banca, il Cancelliere, ed altri confratelli dei più prudenti, secondo che egli crede, e con essi trattare e deliberare a maggioranza di voti tutto ciò che stimerà più confacente al vantaggio dell'Arciconfraternita. Ciò che sarà in tale colloquio stabilito e risoluto, si avrà per rato e valido, come fosse stato stabilito e risoluto dall'adunanza generale, facendosene la debita registrazione dal Cancelliere negli atti dell' Arciconfraternita.

Il Governatore alla prima congiuntura che crederà più propria. ne notificherà il risultato alla generale adunanza.

CAPO VI.

Del Padre Governatore ed officio.

Fili mi, ne obliviscaris legis meae: et praecepta mea cor tuum custodiat.

Prov. Cap. V. n. 1.

113. Il Padre Governatore e i due Consiglieri la mattina in cui prenderanno il possesso del loro officio, debbono confessarsi e comunicarsi. Così faranno i quattro dei vecchi e i quattro dei giovani, in principio del nuovo anno. Mancando taluno di fare la santa comunione, non gli si dia il possesso della sua carica finchè non abbia adempiuto a questo obbligo; l'inosservanza del quale darà diritto all'elezione ed estrazione di altro fratello in sua vece, il quale avrà a sua volta il medesimo obbligo nella prossima domenica seguente la sua elezione.

114. Fatta la Santa Comunione, il nuovo Governatore farà un'atto di convenienza con quello che cessa dallo ufficio; e prese da lui in consegna le chiavi della Banca, il Sigillo dell'Arciconfraternita, ed il libro delle presenti costituzioni, andrà insieme con esso all'altare coi suoi Consiglieri e col primo Consigliere che cessa restando in banca il secondo: e da tutti i confratri si canterà il *Te Deum.* Dopo questo, il nuovo Governatore sarà accompagnato dal suo antecessore e dai Consiglieri alla Banca, ove assisosi dando segno col campanello, ordinerà al Cancelliere di leggere il catalogo degli ufficiali, acciò ad ognuno si rinnovi la memoria del suo ufficio ed in conseguenza del suo dovere. Indi dallo stesso farà leggere pubblicamente le nostre costituzioni.

115. Il Padre Governatore come capo, guida, ed esempio di tutti deve esser riverito ed obbedito da ogni fratello in tutto ciò, che s' appartiene al proprio ufficio. Egli solo può e deve ordinare le adunanze dei fratelli, ma non può convocarle se non colla diramazione dei biglietti e coi soliti segni della campanella, acciò sia pubblica e notoria a tutti i fratelli. Il primo segno della campanella si dia due ore avanti l' adunanza, e poi nuovamente si suoni un' ora innanzi la medesima e quando essa è per farsi si seguiti a suonare, finchè siano radunati almeno i 18 o i 15 fratelli secondo che si è detto di sopra (Art. 93).

116. Egli solo proponga, o d' ordine suo faccia proporre in adunanza gli affari relativi alla nostra Arciconfraternita; ma in quanto al risolverli non può farlo senza il consenso della adunanza, salvo nei casi e nei limiti espressi all' articolo 112. Solleciti, ove sia d' uopo, le incombenze dei deputati, corregga i mancanti, richiamandoli al loro dovere, sempre però con prudenza, giusta gli ordini di questi capitoli, che deve egli il primo esattamente osservare, e fare inviolabilmente osservare da tutti.

117. Alla fine dell' anno elegga due deputati per rivedere i conti dell' Amministrazione e della Cassa, e lo stesso faccia alla deputazione della cera, ed a chiunque altro amministra denaro o cose della nostra Arciconfraternita.

118. Essendo il Padre Governatore superiore della Arciconfraternita, nel fare le deputazioni non si priva delle facoltà di trattare anch' esso l' oggetto delle medesime, ma solo le comunica agli altri, riservata in sè la stessa autorità d' agire, occorrendo, e volendo, per maggior vantaggio del Pio Istituto.

119. Può ordinare senza il consenso dell' Amministrazione o dell' Arciconfraternita nell' annuo suo esercizio

in una o più volte la spesa di lire duecento in tutto, per qualche cosa necessaria alla Chiesa, e Arciconfraternita, o per qualche limosina istantanea ai poveri, schiavi, catecumeni, carcerati, o vergognosi ecc.

120. Ad ogni fratello, che sarà ammesso nel nostro Sodalizio farà consegnare dal Cancelliere un'esemplare delle presenti costituzioni; seppure, come figlio o parente di fratello, non ne avesse alcuna in propria casa: acciocchè ognuno, che si aggrega a questa Arciconfraternita, sappia quale sia il suo dovere, per non addurne ignoranza.

121. Il Padre Governatore invigilerà che a termini del divieto contenuto nel decreto di questa Arciconfraternita 25 giugno 1847, approvato il 6 febbraio 1848, non si faccia prestito di oggetti spettanti a questa venerabile Arciconfraternita sotto le penalità prescritte nel citato decreto.

122. Non deve permettere che alcuno de' confratelli esercitanti di altre Confraternite si faccia esercitante della nostra; e neppure che alcuno de' nostri confratelli passi ad essere *composto*, nè che alcuno dei composti si faccia esercitante.

Proponendo il Governatore alcuna delle suddette variazioni sia casso egli medesimo dal numero dei confratelli.

123. Ogni volta, che occorrerà di fare, o di rinnovare l'imbussolazione degli officiali di banca, cioè i quattro dei vecchi e i quattro dei giovani, e così dei festaroli del Priore dei Cappellani, la Priora e Consigliere delle sorelle, per essere i detti bossoli o alcuno di essi esauriti, il Padre Governatore lo pubblichi in adunanza e nomini tre deputati segreti che alla sua presenza facciano le nuove imbussolazioni.

124. Nella mattina precedente a questa rinnovazione si faccia celebrare in Chiesa una Messa votiva dello Spi-

rito Santo in suffragio dei nostri fratelli defonti. e quando saranno adunati i fratelli deputati, invocheranno prima l'ajuto del Signore, recitando divotamente l'inno *Veni Creator Spiritus* con l'orazione *Deus, qui corda fidelium*, acciocchè le loro determinazioni siano lontane da ogni umano rispetto, ed abbiano in mira la gloria di Dio, ed il buon regolamento del nostro Pio Sodalizio. Questa Deputazione, e l'imbussolaziono degli officiali devono essere segrete a segno che mai per alcun fine, motivo o causa non debba veruno dei deputati, nè l'istesso Padre Governatore parlarne con chicchessia.

125. I Deputati alla formazione dei nuovi bossoli non porranno in quello dei vecchi se non i fratelli che abbiano compiuti dieci anni dalla solenne entrata, ed abbiano trentacinque anni di età; nel bossolo dei giovani se non quelli che abbiano trent' anni di età o cinque di aggregazione. Si raccomanda poi alla prudenza del Padre Governatore pro tempore, e dei deputati d'includere nel bossolo soltanto quelli che abbiano idoneità all'ufficio che vanno ad assumere dovendo essi costituire il principale consiglio del Governatore, ed il Senato dell'Arciconfraternita.

126. Insista continuamente il Padre Governatore che tutti i fratelli deputati, non meno, che li RR. Sacerdoti, procuratore generale, e sagrestano eseguiscano il loro dovere; e tale ufficio adempia egli verso tutti opportunamente, e con assiduità *in omni patientia, et doctrina*; acciocchè ognuno adempiendo al proprio officio operi a gloria di Dio, ed al maggiore vantaggio del pio Istituto. Avverta il Govèrnatore di essere egli il primo ad eseguire con esemplarità il suo incarico, dimostrandosi a tutti esempio di buone opere per dottrina, integrità, e gravità; « *exemplum bonorum operum in doctrina, in integri-*

tate, *in gravitate*, » e si persuada che mai avrà adempito al suo dovere, se non avrà mantenuto e fatta mantenere la osservanza delle presenti costituzioni. Il perchè volentieri e con prontezza s'incomodi, e posponga i propri interessi, e molto più gli agi, e divertimenti al servigio del Santissimo Sagramento, mentre se egli sarà sollecito, e fervoroso nel suo ufficio, tutti gli altri, ad esempio suo, s'inspireranno a maggior diligenza.

127. Nè il Padre Governatore, nè qualunque altro fratello potrà entrare in alcun officio, essendo debitore moroso dell'Arciconfraternita, se prima non abbi soddisfatto a ciò, che deve alla medesima, o che dalla adunanza non ne abbia riportato il consenso. E qualora il Padre Governatore permettesse che altri entrino in ufficio, senza prima avere soddisfatto il loro debito, o senza averne ottenuta la suddetta licenza, resti egli stesso privo di officio. Egualmente restino privi di ufficio i consiglieri, e gli otto della banca, se permettessero, che entrasse in carica il nuovo Governatore, quando fosse debitore moroso dell' Arciconfraternita, o senza averne ottenuta la dispensa dall'adunanza. Lo stesso s'intenda, e si eseguisca contro quelli, che avessero lite, ancorchè civile, coll' Arciconfraternita.

128. Nella nuova elezione di qualunque officio, o deputazione, ognuno, che sarà stato estratto, o eletto, legga subito attentamente il capitolo relativo alla sua carica per poterne eseguire con facilità, e con merito il contenuto durante il suo impiego. Nel giorno, in cui prenderà possesso il Padre Governatore, prendano anch'essi dai loro deputati antecessori la formal consegna delle cose, scritture, chiavi, libri, e di qualunque altro oggetto appartenente alla sua incombenza; avvertendosi a tutti in generale, ed a ciascuno in particolare, che se in alcuna cosa apparte-

nente agli offici non vi sarà regola, o costituzione stabilita, dovrà consultarne il Padre Governatore che col parere dei consiglieri, e dell' ufficio della banca avrà facoltà di stabilire ciò che dovrà farsi.

129. Tanto il Padre Governatore, i consiglieri, e i componenti l'officio, quanto ogni altro fratello, che esce dalla sua deputazione, o carica, sia sottoposto *per quindici giorni al sindacato* del suo impiego. In tale intervallo sia lecito ad ogni fratello partecipare al nuovo Padre Governatore col dovuto rispetto le mancanze che fossero state fatte contro i presenti capitoli: ed ognuno guidato dalla verità, e dalla giustizia, cerchi, che con onesto e quieto regolamento, ciascuno emendi l' error commesso, tanto rispetto al portamento dei costumi, quanto in ciò che occorresse risarcire all'Arciconfraternita per quelle cose che fossero state con difetto amministrate nelle deputazioni. Chiunque sarà con tal carità dal Padre Governatore avvertito, riceva l' ammonizione con umiltà, e riverenza, persuadendosi, che nello eseguire quanto gli sarà imposto con la dovuta discretezza, riacquisterà maggior grazia, e merito. Che se la mancanza fosse, secondo i presenti capitoli, in cose, per cui s'è ordinata la cassazione, il Padre Governatore, sotto pena d' essere cancellato egli medesimo, proponga all'adunanza generale il fatto, per sentire dal corpo dell'Arciconfraternita se debba, o no il colpevole essere cassato.

130. Se verrà lasciata qualche cosa dai benefattori all'Arciconfraternita, il Padre Governatore lo notifichi all'adunanza generale dei Confratri, facendo leggere dal Cancelliere ad alta voce il contenuto del legato, per sentire la volontà dei fratelli. Che se le cose lasciate fossero di poca entità, e senza vincoli, o peso, tanto di denari, quanto di commestibili, o mobili, il Padre Governa-

tore faccia passarle nelle mani dei dispensieri per sovvenimento delle povere vergognose, facendone però in qualunque caso far nota a suo luogo dal cancelliere o computista.

131. Nel caso, che accadesse la carcerazione di qualche fratello, per cose, che meritassero l' ajuto Cristiano, dovranno il Padre Governatore, e Consiglieri impiegarsi con tutto lo zelo, e carità, per il sollievo, e liberazione del carcerato. Che se il motivo della carcerazione fosse per cose pubblicamente nefande, e scandalose, non solo non vi sarà obbligo di ajutarlo, ma dovrà il Padre Governatore irremissibilmente cassarlo dal numero dei fratelli, e non facendolo, resti egli privo d'officio.

132. Ai fratelli infermi deve il Padre Governatore, subito, che avrà notizia del loro male, mandare gl'infermieri per visitarli a nome dell'Arciconfraternita; ed in alcuni casi potrà andarci egli medesimo facendo verso l'infermo quegli atti di cristiana pietà, di cui si parlerà nel Capitolo degli infermieri.

133. Quando il Padre Governatore, ed officio saranno invitati per accompagnare alla sepoltura i fratelli, o sorelle, tanto esercitanti, che non esercitanti, o loro parenti defonti, dovrà far convocare i fratelli coi biglietti e col solito segno della campanella; e tutti col solito cerimoniale, e rito dovranno accompagnare il cadavere dalla casa del defonto alla Chiesa. Prima, che dalla casa venga tolto il cadavere, se il defonto sarà stato fratello esercitante, manderà due deputati a farne la condoglianza a nome dell'Arciconfraternita alla famiglia.

134. Sempre, che il Padre Governatore sia avvisato che un Prete Sacerdote concorra al servigio della nostra Chiesa, dovrà dare incombenza ai deputati alla sagrestia, di prenderne le dovute informazioni, e di fare tuttociò,

che nel loro capitolo si ordina, per poterlo poi proporre al corpo dell'Arciconfraternita.

135. Accadendo qualche discordia tra fratelli, il Padre Governatore deputi subito due dei più accreditati fratelli, acciocchè informandosi del fatto, cerchino con ogni prudenza i mezzi più efficaci per riunire gli animi delle parti, giacchè essendo tutti fratelli sotto lo stesso Padre, si protesta il Redentore che — *omnis qui irascitur fratri suo; reus erit judicio* — onde se mai taluno fosse contumace, ed ostinato a non volere rappacificarsi, fino a darne pubblico scandalo, potrà il Padre Governatore trattarne in corpo di Arciconfraternita la cassazione.

136. Il Padre Governatore si guarderà bene di offendere alcun fratello, e specialmente in adunanza, ancorchè si trattasse di qualche grave disobbedienza; ma deve egli sempre, ove sia il caso, ammonire e riprendere tutti con carità, ricordandosi quel che dice S. Paolo, che se alcuno non obbedisce alle nostre parole devesi correggere come fratello(1).

137. Quando si avranno a scrivere lettere a nome dell' Arciconfraternita a qualunque soggetto, o persona, nessuno fuori del Padre Governatore le soscriva, ad eccezione di uno dei due consiglieri, in sua assenza. Le lettere si suggellino col bollo dell' Arciconfraternita; e sia ufficio del cancelliere ritenerne nell' archivio fedelmente le copie. Così ancora nessuno, fuori del Padre Governatore (eccettuati i consiglieri in sua assenza) s' ingerisca ad aprire, e tanto meno a leggere le lettere, che verranno dirette all'Arciconfraternita, o suoi officiali.

138. Il Padre Governatore sia primo, ed esattissimo osservante delle nostre sante regole ad imitazione del Nostro divino Maestro e Signore Gesù Cristo, che anteponendo le operazioni agli insegnamenti (Act. 1. 1.). —

(1) II, Thessal. C. III, 14. 15.

coepit facere, et docere — ed insista che non si manchi nei tempi debiti di fare unitamente la Santa comunione, che si frequentino le adunanze, s'intervenga alle processioni, e non si lasci mai l'orazione delle quaranta ore vestiti di sacco: procuri con la sua esemplarità, che ognuno adempia diligentemente il suo officio; esiga da tutti i fratelli, più coi fatti, che colle parole, il rispetto, l'amore, e l'ubbidienza, e si faccia a tutti un vivo esempio di buone opere in dottrina, integrità, e gravità giacchè al dire dell'angelico S. Tommaso (cont. Gent. l. 4. cap. 55.) « ad agedum magis provocant facta, quam verba, » et tanto efficacius facta movent, quanto certior opinio » bonitatis habetur de eo, qui hujusmodi operatur ».

CAPO VII.

Dei due Consiglieri.

139. I due Consiglieri durino nel loro officio un'anno, come il Padre Governatore, e siano con lui uniti per aiutarlo, non meno con l'opera, che col consiglio. In assenza di esso sono obbligati gradatamente a supplire per lui, e far le sue veci, e sebbene non ne abbiano in tal caso tutte le stesse facoltà, hanno però gli obblighi stessi di supplire alle sue incombenze.

140. Il primo Consigliere, ed in suo difetto il secondo, deve sottoscrivere in assenza del Governatore i certificati di credito da rilasciarsi alle zitelle che sortirono la dote, come anco nello stesso caso i mandati che d'ordine dell'Amminiistrazione si traggono al nostro procuratore generale per provvisioni, spese occorrenti, solite, o straordinarie dell'Arciconfraternita.

141. In assenza del Padre Governatore, devono aprire, e leggere le lettere dirette all' Arciconfraternita e sottoscriverne le risposte, sigillandole col nostro solito sigillo, acciocchè non siano ritardati, ed impediti gli interessi del pio Sodalizio.

142. Se mai succedesse, che Dio non voglia, la morte del Padre Governatore, durante il suo officio, subentri in tal caso in suo luogo il primo consigliere, con le stesse facoltà, e titolo di Padre Governatore, e nel luogo di primo consigliere succeda il secondo, ed in luogo di questo, il primo dei quattro dei Vecchi.

CAPO VIII.

Dell' Officio degli Otto.

143. Gli Otto dell'Officio di Banca si estraggano dai loro rispettivi bossoli, quattro dei vecchi, e quattro dei giovani. Questi otto devono assistere il Padre Governatore nello stesso modo, che i due consiglieri: e componendo essi con i primi tre la intiera banca, sono loro proposti tutti gli affari dell' Arciconfraternita, e col loro voto, e con quelli del Padre Governatore, e consiglieri, decidano, se le cose a loro proposte debbano pubblicarsi, e proporsi in adunanza generale.

144. Sono obbligati, in qualunque proposizione si faccia alla banca, dire con modestia, e con saviezza il loro parere per lume, e consiglio del Padre Governatore, avendo sempre in mente la gloria di Dio, il vantaggio del sodalizio, ed il bene del prossimo: onde si piaccia a Dio, e non si soddisfi all'amor proprio, come ci esorta l'Apostolo — *quodcumque facitis, ex animo operamini*

sicut Domino et non hominibus (1). Il perchè si guarderanno di parlare, per fini di privato interesse, e di particolare impegno

CAPO IX.

Del Savio dell'Arciconfraternita.

145. La nomina del Savio si faccia dal Padre Governatore insieme agli altri officiali, che da lui si eleggono, e duri un'anno. Esso deve essere uno dei fratelli più prudenti, non meno che dotti, acciò con la sua presenza sia valevole ad esigere il dovuto rispetto da tutti, e possa dar peso col suo discorso e col consiglio alle risoluzioni più vantaggiose pel Pio Sodalizio.

146. Nelle pubbliche adunanze risiederà in Banca cogli otto dell'officio; e quando si proporranno gli affari da risolversi in Banca non deve votare, ma solamente darà il suo voto, quando andranno a partito in adunanza generale. E sebbene sia giovevole la sua presenza per il suo consiglio, non però sarà necessaria per il numero dei fratelli di Banca, cosicchè quantunque non vi sia il Savio, potrà proporsi, e definirsi qualunque interesse senza il suo intervento.

147. L'incombenza del savio è di suggerire tanto in adunanza, che fuori, al Padre Governatore, ed officio, il suo parere, qualora ne sarà richiesto negli affari dell'Arciconfraternita. *Cum sapientia proferas responsum verum,* dice lo Spirito Santo (2), sicchè avverta di pronun-

(1) Coloss. C. III, 23.
(2) Eccles. C. V, 13.

ciare il suo sentimento con fondamento di dottrina, e verità, e prenda tempo per riflettere, e studiare in quelle cose, nelle quali crederà non poter dare improvvisamente il suo giudizio.

CAPO X.

Dei Deputati pel buon regolamento della Sagrestia.

148. I tre fratelli deputati al buon regolamento della Sagrestia durino tre anni, rinnovandosene uno per anno.

149. Questi devono essere fratelli dotati di saviezza, e di prudenza per sovrintendere con piena autorità, non disgiunta dal rispetto verso il carattere sacerdotale, affinchè sempre, ma in modo particolare nelle feste, e solennità, i RR. Cappellani e Confessori; *stent mane ad confitendum, et canendum Domino, similiterque ad vesperam* (1); *et custodiant observationes Tabernaculi et ritum Sanctuarii et ministrent in Domo Domini* (2); affinchè tutto proceda con quella decenza, e decoro, che si conviene alle sagre funzioni per la gloria di Dio.

150. La cura principale però, e la più premurosa dei deputati, sia di riconoscere nei libri della Sagrestia le diverse qualità, e quantità degli obblighi delle Messe, e col più rigoroso impegno attendano, che si soddisfacciano con la debita esattezza; acciocchè non venga defraudata

(1) Paralip. 23, 30.
(2) ibid. 32.

la mente nei pii benefattori, e molto meno ritardato il dovuto suffragio all'anime sante del Purgatorio: giacchè ad intendere quanto sia dannosa la negligenza, e l'omissione dei suffragi alle medesime, sarà giovevole il rammentare quanto contro i trasgressori fulminò il quarto Concilio: Cartaginese — *Illi qui negant Ecclesiis obligationes defunctorum, aut illas cum difficultate praebent, sint excommunicati tanquam occisores aegentium.*

151. I RR. Confessori, i Cappellani, il Sagrestano, sacerdote, come il secolare, dipendano intieramente dal Padre Governatore e dai Deputati alla Sagrestia. E sebbene non possa riceversi alcuno di essi al servigio di nostra Chiesa senza il consenso dell' Arciconfraternita riunita in generale adunanza, possono però i deputati alla Sagrestia di loro autorità, partecipandolo al Padre Governatore, sospendere dal servigio della Chiesa, e Sagrestia qualunque Cappellano, e Confessore per quelle cause, che da essi saranno maturamente, e con somma prudenza riconosciute legittime. Avvertendosi, che sospeso, che sia un cappellano dal servigio di nostra Chiesa, devono i deputati parteciparlo alla pubblica adunanza, e risolvendosi da essa di licenziarlo, gli si concedano in tal caso quindici giorni di tempo, acciocchè possa provvedersi e gli si continui lo stipendio fino all' ultimo giorno del suo servigio.

152. Quando qualche Sacerdote vorrà venire al servigio di nostra Chiesa, siccome dovrà presentarsi ai deputati per ordine del Padre Governatore, così sarà loro incombenza di esaminare, se esso abbia tutti i requisiti necessari per essere accettato, e specialmente se abbia le dimissorie del nostro Reverendissimo Vescovo. Procurino, se è possibile, che sappia di canto fermo; che sia veduto a celebrare con esattezza delle rubriche la Santa

Messa, e che con decoro, e polizia faccia le sagre funzioni ecclesiastiche. Prima che venga proposto, lo avviseranno tanto dello stipendio, che dà l'Arciconfraternita, quanto degli obblighi, che egli contrae per servire la nostra Chiesa, mediante notificazione affissa almeno per quindici giorni nella nostra Sagrestia.

153. In tutte le funzioni pubbliche, o private, solenni o quotidiane della Chiesa, devono i deputati soprintendere per la giusta e regolata distribuzione delle messe, per la proprietà, e decenza delle sacre funzioni, e per tuttociò, che tanto in Chiesa, quanto nella Sagrestia, in qualunque tempo ed occasione crederanno necessario al decoro della Casa del Signore, da lui scelta, come dice egli medesimo « *ut sit nomen meum ibi in sempiternum, et permaneant oculi mei, et cor meum* (1) ».

154. Dovranno sopravvegliare, anche col mezzo dei Sagrestani Sacerdoti, che nella Sagrestia non si facciano circoli, e discorsi indecenti al luogo sagro, e neppur quelli che sieno di disturbo e divagamento ai Sacerdoti, che ivi si preparano per la celebrazione del Santo Sagrificio, giacchè anche della Sagrestia s'intendono applicate le parole « *Locus iste sanctus est, in quo orat Sacerdos* ».

(1) Paralip. VII, 16.

CAPO XI.

Dei Sindaci.

155. Tre Confratelli col titolo di Sindaci terranno l'amministrazione dell'Arciconfraternita dipendentemente dalle risoluzioni dell'adunanza generale: dureranno in carica tre anni, con rinnovamento annuale di uno dei medesimi.

156. La loro elezione verrà effettuata dall'intero Corpo dell'Arciconfraternita colle norme fissate all'articolo 69.

157. È confidata ad essi, con intesa del Padre Governatore, l'amministrazione di tutti i Capitali dell'Arciconfraternita; invigilando essi per tutte le esigenze arretrate, e correnti, delle quali rimane incaricato il Procuratore Generale. Compariranno avanti qualunque Giudice, e Tribunale per l'esigenze ordinarie, e straordinarie, e per sostenere le cause dell'Arciconfraternita. Interverranno alla stipulazione degli Istromenti, e Contratti relativi alle loro ingerenze.

158. Dovendosi però effettuare rinvestimenti, compre, affitti di terreni di qualche rilevanza, e qualunque contratto che superi la durata di tre anni, dovranno pria farne rapporto all'adunanza generale, dalla quale debbono sempre venire Essi destinati alla conclusione dello affare, qualora venga approvato.

159. Ad essi apparterrà ordinare i bonificamenti di campagna, invigilare sopra la cultura di essa, fare i nuovi coloni, e licenziare gli attuali, esitare le derrate, intendendosi tuttociò qualora i terreni vadano per amministrazione.

160. Essendo i terreni affittati, invigileranno perchè siano esattamente eseguiti i patti convenuti, e facendosi nuovi contratti d' affitto, fisseranno il capitolato, e le condizioni colle quali l'affitto verrà concesso dall'intero Corpo.

161. Spetterà egualmente ad essi il dare a pigione le case, le cui polizze dovranno essere da due almeno di essi sottoscritte, senza di che si dichiarano invalide, e nulle le locazioni. Daranno le disdette, qualora le credano necessarie, servendosi anche dei mezzi legali per la riscossione dei noli e delle corrisposte.

La stessa autorizzazione, e facoltà s' intende anche per i frutti di censi, corrisposte ed affitti.

162. Da Essi dipenderà l' ordinare i riattamenti necessari delle case tanto di città, che di campagna. Ma dovendosene fare delle nuove nell' una, o nell' altra, o farvi dei risarcimenti di qualche rilevanza, riporteranno pria la facoltà dall' intera Arciconfraternita, ordinando i lavori ed invigilando per la esatta esecuzione dei medesimi.

163. Essendovi qualche causa di rilievo avanti qualunque Tribunale, sia attiva, che passiva, sarà comunicata all' adunanza generale, procurando essi la sollecita spedizione, ed insistendo perchè gli Avvocati, e Procuratori agiscano con impegno ed attività.

164. Quando vi sarà in cassa denaro di sopravanzo, cercheranno di tosto rinvestirlo, o di estinguere qualche debito a seconda di quanto deciderà l' adunanza generale.

165. Si aduneranno almeno una volta la settimana in un locale appartenente all' Arciconfraternita da scegliersi di concerto col Governatore.

166. Sarà in loro facoltà nel giorno fissato, o in qualche altro a loro arbitrio di chiamare a congresso per

qualche operazione il Computista, Sotto Computista, il Cancelliere, Sotto Cancelliere, e il Procuratore Generale. Per qualche affare poi relativo alle rispettive Deputazioni potranno essere anch' Esse chiamate per mezzo del Padre Governatore.

167. Di qualunque spesa, o lavoro sanzionato preventivamente dal Corpo della Arciconfraternita si farà il conto, che verrà da prima vidimato dalle rispettive Deputazioni, se riguarda cose di loro spettanza; quindi verrà ridotto, se occorra, ed approvato da due almeno dei Sindaci, per trarsene il Mandato.

168. Tutti gli ordini di pagamento di qualunque natura essi siano, da distaccarsi dal Computista verranno sottoscritti dal Padre Governatore, da due almeno dei tre Sindaci, e dallo stesso Computista. Spetterà ai suddetti di dar nota delle esigenze al Procuratore Generale della Arciconfraternita.

169. Nei mesi di ottobre e novembre d'ogni anno faranno formare dal Computista, presi gli opportuni concerti col Cancelliere, un conto preventivo, ed approssimativo delle spese ed introiti, che si calcoleranno per lo anno avvenire, presentandolo in ristretto alla Arciconfraternita, e dandone copia al signor Vicario Lateranense.

170. Alla fine di ogni anno poi facciano fare uno stato distinto, ossia bilancio dell'annualità, per conoscere a colpo d'occhio la vera situazione dell'amministrazione.

171. La revisione dei conti al Computista, ed al Procuratore Generale si farà non sulla ispezione soltanto del libro di cassa, ma dietro l'esame del detto bilancio, e del libro maestro da tenersi sempre in corrente. Tali conti saranno pria riveduti dai Sindaci, e quindi dai Deputati nominati dal Padre Governatore a seconda delle Costituzioni. Il suddetto bilancio sarà presentato

all' intero Corpo dell' Arciconfraternita, affinchè sia edotto dello stato dell'amministrazione, ed un esemplare di esso si passerà al signor Vicario Lateranense.

172. La conferma del Computista e Procuratore Generale, e così del Fattore di campagna, che dovrà andare in pubblica adunanza ogni anno, avrà luogo dopo l' ultimazione dei conti dell' anno precedente, e la presentazione del detto ristretto; che se non fosse il tutto pronto entro il mese di febbraio dell' anno susseguente, resterá sospeso a chi ritarda il lavoro l' onorario, e ciò sotto la responsabilità dei Sindaci.

CAPO XII.

Dei Sei Deputati al buon ordine delle Comunioni agl' Infermi.

173. Benchè tutti i nostri fratelli siano tenuti ad accompagnare il Santissimo Sagramento agl' Infermi, come obbligo primario, e fondamentale del nostro Istituto, pure affinchè in questa sacra funzione siavi il dovuto metodo, e l' opportuno provvedimento, si assegnano a questo effetto sei fratelli deputati, da nominarsi dal Padre Governatore, rinnovandosene tre per anno (1).

174. Devono questi in qualunque tempo, di giorno e di notte, subito, che sentano suonare il primo segno

(1) Onorio III Sommo Pontefice, cui era sommamente a cuore, che con decenza, e decoro si portasse la sacra Eucarestia agl' Infermi, ne prescrisse il cerimoniale, comandando a qualunque Sacerdote (*Hon. III cap. Sane X. de celebrat. Mis.*) *ut eam in decenti habitu, superposito mundo velamine, ferat et referat manifeste, ac honorifice ante pectus cum omni reverentia, et timore, semper lumine praecedente, cum sit candor lucis aeternae, ut ex hoc apud omnes fides, et devotio augeatur.*

della campana, portarsi nella nostra Sagrestia, e i due più anziani assistiti dagl' inservienti si faranno consegnare dal sacrestano secolare la scatola con entro il piccolo baldacchino, e prenderanno due torce. Quando sentiranno il secondo segno, si partano dalla Chiesa, e vadano alla Parrocchia ove sapranno la casa dell' infermo. Giunti da questo, lo saluteranno colle parole - *Sia lodato il Santissimo Sagramento* - e gli diano la nuova, che a momenti sarà visitato dal nostro Signor Gesù Cristo, vivo e vero in persona, disponendolo a desiderare questa visita, per la quale « *Christus sumitur, mens impletur gratia, et* « *futurae gloriae pignus datur* ». Preparino con la maggior decenza possibile il piccolo baldacchino, ed indi si portino amendue, con una torcia per uno accesa, ad incontrare il Venerabile, che accompagneranno fino alla casa dell' infermo.

175. Gli altri deputati, quando i primi due saranno partiti dalla nostra sagrestia per eseguire quanto è detto di sopra, aspettino l'ultimo segno della nostra campanella, ed allora s'incamminino subito verso la Chiesa d' onde si prenderà il Santissimo Sagramento facendo portare dagl' inservienti il baldacchino grande e le torce. Ivi giunti, sia lor cura di dispensare le mazze del baldacchino, le torce, e l'ombrelletta ai fedeli, che vi saranno accorsi, avvertendo di preferire sempre i nostri fratelli, acciocchè si esercitino in una funzione a loro commessa per precetto, e fra questi diano l'ombrelletta al Padre Governatore, se vi sarà intervenuto.

176. Accompagnato il Venerabile alla casa dell' infermo, aspettino tutti i deputati con le torce accese, e baldacchino, per riaccompagnarlo alla Chiesa, se vi sarà il ritorno; e non essendovi, vadano ad accompagnare a casa il reverendo Parroco e si rechino poi alla nostra

Chiesa col baldacchino, scatola, torce, ed ombrelletta, assistiti sempre dagli inservienti acciocchè tutto ritorni con sicurezza nella custodia del Sagrestano. I fratelli, e molto più i deputati a questa sagra funzione, non facciano circoli e discorsi estranei, ma procedendo con modestia, con divozione, e compostezza, lodino il Signore con divote preghiere in sollievo della persona inferma (2. Synod. Ipren. sub. Rithorio. tit. 14. cap. 10) « *omnes, tam eundo* « *quam redeundo, a fabulis abstineant sed pro salute in-* « *firmantis, devota mente, Dominum Deum deprecentur* ».

177. Se l'infermo richiederà o farà richiedere dalla sua famiglia qualche limosina, i deputati facciano fare pubblicamente la questua dai fedeli, che avranno accompagnato il Santissimo, ed aggiungendovi una lira per conto dell'Arciconfraternita, diano tutto all'infermo. Non facendosi la questua per riguardo dell'infermo, resti in arbitrio dei deputati di somministrare la lira al medesimo. Finchè poi il Sacerdote lo comunica, si reciteranno alla porta di sua casa le litanie della Beata Vergine, acciocchè per l'intercessione dell'immacolata sua Madre si degni il divin Figlio di accoglierlo nella pace dei giusti. (S. Epiphan. lib. 3. haeres. 53. post. med.) — « *Qui per* « *mulierem nobis vita factus est, mortem ex muliere in-* « *ductam excludere* ».

178. Questi deputati osservino continuamente con attenzione, se il baldacchino grande, e piccolo, l'ombrelletta, ed altre suppellettili occorrenti a questa funzione avessero bisogno di risarcimento, nel qual caso ne invocheranno dalla Amministrazione la restaurazione; ma se si dovesse fare alcuna cosa di nuovo, lo dichiarino al Padre Governatore, perchè ne faccia proposta al corpo dell'Arciconfraternita, per averne le facoltà.

CAPO XIII.

Dei Deputati a visitare i Fratelli infermi.

179. La trascuratezza, e l'ommissione di quest'officio, offendono tanto la carità verso dei nostri fratelli, quanto maggiori sono i motivi, che ci obbligano ad esercitarne gli atti con attenzione, ed esattezza (Eccl. VII, 39.) *Non te pigeat visitare infirmum* — dice lo Spirito Santo; e Gesù Cristo, che ha sempre voluto istruirci coll'esempio, quando seppe, che Lazzaro suo amico — infirmabatur — ebbe tanta premura di assisterlo, che (Io. XI. 4, 6.) *mansit in eodem loco duobus diebus.* — Nostri amici sono tutti i nostri prossimi, e più d'ogni altro lo sono i nostri fratelli, coi quali viviamo aggregati al servigio del nostro Capo, e Maestro Gesù Sagramentato; sicchè, e per consiglio dello Spirito Santo, e per l'esempio datone dal Redentore, procurino gl'infermieri di adempiere all'obbligo loro, col visitare, e consolare i fratelli infermi.

180. Quattro saranno i fratelli infermieri, che devono nominarsi dal Padre Governatore per un anno, nel qual intervallo di tempo sempre cerchino di sapere, se alcuno dei nostri fratelli sia malato; e giunto loro a notizia, o tutti quattro o due di essi si portino a visitare l'infermo a nome dell'Arciconfraternita, e salutandolo, con dire — Sia lodato il Santissimo Sagramento — nei discorsi, che seco terranno, avvertano di avere in mira la di lui consolazione, non meno, che l'edificazione, e l'utile spirituale; e se il male andrà in lungo non lascino di replicare le loro visite, almeno una volta la settimana, potendo concertare fra loro di andarvi due per settimana.

181. Se l'infermo fosse povero, avvisino il Padre Go-

vernatore, acciocchè dia ordine al dispensiere di quel terziere di sovvenirlo di qualche limosina per conto della Arciconfraternita.

182. I fratelli infermi avvertano di non lasciar passare quattro, o cinque giorni dal principio della loro malattia, specialmente quando sono febbricitanti, senza premunirsi del Sagramento della confessione, ed a suo tempo della Santissima comunione, nè si lascino ingannare in questo da verun falso spavento, sicurissimi, che i Sagramenti sono profittevoli, e necessari all'anima, e molte volte giovevoli alla sanità del corpo, ond' è, che la Santa chiesa nelle sue preci in questo proposito dice al Signore *(Ex Ritual. Roman. — te fideliter depraecamur, ut, tam corpori, quam animae, profit ad remedium sempiternum.*

CAPO XIV.

Dei Dispensieri delle limosine ai poveri vergognosi.

183. I dispensieri delle limosine ai poveri vergognosi si nominano dal Padre Governatore per un anno, e devono essere tre fratelli che abitino in località idonee secondo i tre terzieri della Città; cioè uno pel terziere di Capo di Monte, uno pel terziere di S. Pietro, e l'altro per quello del Porto.

184. In persona dei poveri vergognosi adempiranno al precetto di far limosine, e nominatamente a quella espressa in S. Matteo — *Sit elemosyna tua in abscondito.* — Sia dunque il loro officio di distribuire a povere famiglie, o persone vergognose, non solo, il solito denaro, pane, od altro, che verrà alle lor mani per parte del-

l'Arciconfraternita nei soliti tempi: ma avendo notizia fra l'anno, che nel loro terziere vi sia qualche povero, o povera vergognosa, cioè vedove, orfani, vecchi impotenti, infermi miserabili, non però mendicanti, privi d'amici, di parenti, e d'umano aiuto, avutane la fede dal Parroco, li sovveniranno di qualche limosina a loro arbitrio, e non avendo denaro dell'Arciconfraternita, ne avviseranno il Padre Governatore, acciocchè, con ordine suo, venga loro provveduto l'occorrente per sussidio, ed aiuto dei poveri vergognosi.

185. Avvertano di non mandare per mezzo d'altri (salvo legittimo impedimento) la limosina, e tanto meno propalare, e confidare a chicchessia i nomi dei poveri, e povere vergognose, ma facciano essi stessi la carità segretamente, con rispetto, e con amore cristiano, nè mai preferiscano alcun povero per raccomandazione, o per favore di qualsivoglia persona, ad altri poverelli, che per esser più miserabili, sono più meritevoli, ricordandosi, che quelli, che fan limosina - *ut honorificentur ab hominibus* - Matth. VI. a. 2. - perdono il merito delle loro operazioni, perchè con obbligarsi l'amico - *receperunt mercedem suam* (ibid.).

CAPO XV.

Dei tre Deputati alla Casa dei Catecumeni.

186. I tre deputati alla Casa dei Catecumeni, che si eleggono per un anno dal Padre Governatore, devono avere piena notizia di quanto si è disposto nel capitolo III, agli articoli 50 - 52. Sotto la loro direzione e cura sta la casa aperta dalla nostra Arciconfraternita pel ricevi-

mento degli infedeli, che vorranno abbracciare l'unica nostra Santa Fede. - S. Agostino chiama i catecumeni - *Germen pium, examen novellum, flos nostri honoris, et fructus laboris, gaudium, et corona* - Serm. I in oct. Pasch. 157 de Temp. Questi sono trofei della divina misericordia, onde sommo sia l'impegno, e la premura dei deputati, acciò sieno ben trattati, serviti, ed assistiti, e non manchi loro cosa alcuna, affinchè volentieri, e con piena soddisfazione - *expoliantes veterum hominem cum actibus suis, et induentes novum,* giungano al fortunato ricevimento del santo Battesimo.

187. Si ritrovino presenti i deputati a tutte le pubbliche, o private funzioni, che si faranno, qualora si avranno a battezzare, e con intesa, e facoltà dell'Amministrazione provveggano tuttociò, che in simili casi occorrerà dal giorno dell'ingresso de' catecumeni, sino al loro Battesimo.

188. Sovrintendano ancora al mantenimento, ai risarcimenti, ed a qualunque altra occorrenza della Casa predetta. In essa poi terrà la nostra Arciconfraternita un soggetto idoneo, ed atto ad istruire nella dottrina cristiana i catecumeni, ed erudirli nella nostra santa Fede; per le quali incumbenze gli si darà nella istessa casa l'abitazione gratuita in tutto l'anno ad arbitrio, e sotto la direzione e dipendenza del Padre Governatore e deputati.

CAPO XVI.

Dei Deputati alle Chiavi dei Bossoli.

189. Due fratelli nominati per un anno dal Padre Governatore; tengano una diversa chiave per ciascuno della Cassa, entro cui si custodiscono i bossoli degli officiali, che si estraggono nei soliti tempi determinati. Non diano per alcun motivo la chiave a chicchessia, ed essendo essi, o uno di loro impedito, nelle occorrenze di doversi aprire la cassa, mandino la chiave da persona fedele nelle proprie mani del Padre Governatore, e non ad altri.

190. Quando sarà bisogno di aprire la cassa per estrarre i bossoli, si porteranno a farlo personalmente, ed avvertano di non aprirla, se non che colla presenza del Padre Governatore, e del Cancelliere; adoperati, che siano i bossoli, si ripongano al loro luogo, con la presenza dei suddetti, chiudendo la cassa, e ritenendo le chiavi presso di loro, e tuttociò faranno, quante volte sia necessario, per qualunque motivo di prevalersi dei bossoli.

CAPO XVII.

Dei Deputati al Monte della Cera.

---

191. L' incombenza dei due fratelli, che per un anno nominerà il Padre Governatore per deputati al monte della cera, sia di comprare a suo debito tempo, per conto dell'Arciconfraternita la cera lavorata in torce, falcole e candele, giusta l'occorrenza, e l'uso che suol farsene per le funzioni della Chiesa, processioni, comunioni, funerali, e per quella che si dispensa ai fratelli, sorelle, ed altri il dì della purificazione, con l'impronta della Arciconfraternita.

192. Devono tenere esatto conto di dare ed avere, tanto a denaro, quanto a cera, che avranno ricevuto, come ancora delle cere provenienti dai funerali, ed accompagnamento dei morti; ed alla fine dell'anno bilanceranno le partite coll'assistenza di due Deputati nominati dal Padre Governatore, i quali rivedranno loro i conti, e riportatosene il pareggio, saranno consegnate le partite al computista che le scritturerà a suo luogo.

193. Abbiano cura, che le cere lavorate si trasportino, si custodiscano, e si dispensino con esattezza, fedeltà e diligenza, e siccome dalla disattenzione dei deputati potrebbe ritrarne molto pregiudizio il nostro Pio Istituto, così essi stessi consegnino al Sagrestano secolare, e dispensino ai fratelli, ed a altri rispettivamente le cere necessarie per le funzioni solenni, dopo le quali, ricuperino le cere avanzate per salvarle, e conservarle nel luogo, di cui terranno le chiavi a quest'effetto.

CAPO XVIII.

Dei Deputati alla custodia degli Argenti.

---

194. Tutti gli Argenti della nostra Chiesa si consegnino con esatto inventario a due fratelli, che saranno eletti dal Padre Governatore per la custodia dei medesimi. Egli ne terranno le chiavi, nè mai le affideranno ad alcuno, per non correre essi medesimi il rischio dell'altrui mancanza.

195. Di tutti i vasi sacri, che s'adoprano quotidianamente come sono calici, patene, pissidi ecc., ne facciano consegna ai due sagrestani sacerdoti, e ritirino da loro un inventario sottoscritto per riaverne il conto alla fine della loro deputazione. In qualunque solennità di nostra Chiesa, per la quale consegneranno ai medesimi Sagrestani Sacerdoti gli altri argenti, cioè calici, ostensori, lampade, candelieri, vasi e simili, ne facciano parimenti nota a parte nel darne la consegna, per riaverne la restituzione, terminata che sia la solennità.

196. Non prestino a qualunque persona, per qualsivoglia motivo, alcun pezzo dei nostri argenti, sotto pena di esser cassi, e stiano attenti a farli spesso pulire, specialmente ogni volta, che dopo adoperati si salveranno; ed occorrendo farli ripulire dall'Orefice, non lo facciano di loro arbitrio, ma lo avvisino prima all'Amministrazione per aver la licenza di farlo fare a spese dell'Arciconfraternita.

CAPO XIX.

Dei Deputati alle Suppellettili Sagre.

197. Questi due deputati prendano dai loro antecessori la consegna di tutte le Sagre Suppellettili, apparati ed altro per inventario, segnando di ciascun capo l'aumento, e consumo, ed abbiano tutta la possibile attenzione di tenerli in buona custodia, e nel darli ai Sagrestani per le quotidiane, e solenni occorrenze della Chiesa, facciano, che siano bene accomodate. Simile diligenza avranno nel riprenderne la consegna per salvarli, ed avvertano di non prestar mai alcuna cosa a chicchessia, sotto pena d'esser cassi.

198. Si guardino dall'esporre al servizio della Chiesa per il santo sagrificio, e per le sagre funzioni, quei paramenti, che fossero macchiati, laceri o rappezzati in modo disdicevole, mentre si vuole, che nella nostra Chiesa si presti quell'onore, che è dovuto alla divina attuale presenza di Gesù Cristo Sagramentato.

199. Quando sia necessario far qualche cosa di nuovo, ne consultino l'Amministrazione acciocchè possa ordinarne la spesa, purchè però non siano oggetti che portino somme di rilievo, per cui si dovesse proporre al corpo dell'Arciconfraternita. Che se poi dovranno far accomodare qualche cosa, basterà, che se l'intendano per la spesa coll'Amministrazione.

CAPO XX.

Dei Deputati alle Biancherie.

---

200. Ai due Deputati alle biancherie si conferma tuttociò, che sul capitolo di sopra si è ordinato per rapporto alle sagre Suppellettili. Ricevute per inventario tutte le biancherie, faranno la consegna di quelle solite, e pulite ai Sagrestani Sacerdoti per uso della Chiesa, ritirando quelle sporche, già prima consegnate. per darle poi a lavare, inamidare, e ricciare, ed intanto, sì delle prime, che delle seconde, terranno un conto esatto, perchè non vengano smarrite.

201. S' informino dal Cancelliere delle sorelle, e da lui facciano far diligenza ad oggetto di sapere, se la nuova Priora, o le consigliere volessero assumersi ripartitamente il pensiero, e l'opera di accomodare, custodire, o rifare per loro divozione qualche parte di quelle biancherie, che servono alla celebrazione della Santa Messa.

202. Osservino la maggior polizia possibile nell' uso delle biancherie ai Sagri Altari, e non permettano, che per non esser giunto il giorno determinato a mutare gli oggetti, si celebrino le messe con tovaglie, camigi, fazzoletti, e molto meno corporali, e purificatoj sporchi, ma si prendano volontieri l' incomodo di mutarle non solo nei giorni stabiliti, ma quante volte ne conosceranno il bisogno, per il dovuto rispetto, ed amore di Gesù Cristo « *qui pascitur inter lilia* » Cant. II. 16.

CAPO XXI.

Dei Deputati alla distribuzione dell'Olio.

203. Nessuno creda superflua, nè vile questa deputazione, giacchè necessaria, ed onorevole la costituì lo stesso Dio, quando comandò a Mosè, che l'assegnasse ad Eleazaro suo Nipote « *ad ejus curam pertineat oleum ad concinandas lucernas... quae in Sanctuario sunt. Num. IV,* 16. Questi due deputati dunque, proveggano a tempo debito l'olio nella quantità necessaria per il consumo della Chiesa, e ne presentino il conto all'Amministrazione.

204. Secondo che andrà occorrendo l'olio al Sagrestano secolare, glielo somministrino; ma abbiano l'attenzione, che fuori del dovuto consumo per la Chiesa, computisteria, e adunanze, non se ne faccia abuso in pregiudizio del santo luogo.

CAPO XXII.

Dei Deputati all'aggregazione dei Fratelli e Sorelle per la distribuzione dell' ore del SS. Sagramento.

205. A richiesta del Padre Leonardo da Porto Maurizio Min. Osser. Rif. di S. Bonaventura Missionario Apostolico, di chiara memoria, sin dal 10 Ottobre 1747, alle opere del nostro istituto, si accettò di unire quella tanto meritoria dell'adorazione perpetua di Gesù Sagramentato, onde, essendo ben giusto, che li figli di questo buon Padre si presentino alla divina sua mensa per adorar-

lo in ogni tempo acciocchè « *Sicut novellae olivarum Ecclesiae filii sint in circuitu mensae Domini* » si sono quindi destinati due fratelli da nominarsi ogni anno dal Padre Governatore perchè distribuiscano ai fedeli l'ore di detta adorazione.

206. Si ordina pertanto, che ai due deputati protempore si consegnino due libri, in uno dei quali registrino gli uomini, e nell'altro le donne, che si vorranno ascrivere a questa santa divozione; ed a ciascuno degli ascritti si assegni l'ora di quel giorno, che sarà da esso richiesta, e per memoria dei devoti, si consegni ad ogni uno una cartina stampata, in cui sia registrato il nome dell'ascritto, il giorno, e l'ora, che gli sarà toccata, e questa sia sottoscritta da uno dei deputati.

207. Potranno questi tenere presso di loro i libri, ed ascrivere i divoti anche nelle loro case; ma fra l'anno sono obbligati almeno quattro volte, cioè in tutti i giorni, che vi sono le quarant'ore in nostra Chiesa, stare in essa col tavolino ad ascrivere i fedeli, che vorranno aggregarsi a questa santa, e profittevole divozione, *proibendosi*, che nè per i bollettini stampati, nè per qualunque altro titolo, prendano mai denaro alcuno, nemmeno col titolo di limosina; ma tutto si dia, e tutto si faccia per carità, ad onore, e gloria dell'augustissimo Sagramento.

CAPO XXIII.

Degli Ordinatori.

208. I due ordinatori si nominano dall'ufficio di Banca, e durano in carica un'anno. Sono essi obbligati di ritrovarsi a tutte le processioni per mantenere in regolata ordinanza i nostri fratelli, dai quali devono essere prontamente ubbiditi; e di esser presenti in tutte le adunanze per raccogliere i voti segreti dei fratelli.

CAPO XXIV.

Degli Intonatori dell'Oratorio.

209. L'obbligo dei due Intonatori si è di ritrovarsi per tempo nell'Oratorio, tanto in quelle mattine in cui si deve cantare l'uffizio della Beata Vergine, quanto se dovrà farsi la santa comunione, o dar possesso ai nuovi officiali. In ognuna delle suddette, e simili occasioni preparino gli uffizi, e le orazioni, che si avranno a recitare dal Padre Governatore, e che dovranno intonare essi medesimi, acciocchè nel tempo della funzione, non abbiano a distrarsi in cercare, ciò che dovrà cantarsi.

210. Intoneranno gl'invitatòri, inni, salmi, e versetti dell'uffizio, secondo l'ordine della rubrica, che devono osservare, ed eseguire con la maggior esattezza, avvertendo di fare a suo tempo le dovute genuflessioni, e riverenze. Il *Deus in adjutorium*..... l'invitatorio, gl'inni, responsori, le lezioni, il *Benedictus*, il *Magnificat*, il *Nunc dimittis*, il *Te Deum*, l'antifone e benedizioni, sempre si

dicano in piedi: al *Gloria Patri* s'inchini il capo: nell'invitatorio si genufletta alle parole « *Venite adoremus, et procidamus* » così anco nel *Te Deum* alle parole « *Te ergo quaesumus* » e parimenti al *Benedictus* nelle parole « *Per viscera* » nel principio del *Venite exultemus Domino*, e dell' inno « *Ave Maris Stella* ». Tutti i salmi si cantino a sedere, raccomandandosi però, che nel salmeggiare si faccia pausa alla metà del versetto, ove si vede l'asterisco, * acciò così facendo, riesca divota, ed accetta a Dio la sagra funzione. Siano puntuali, e diligenti nel venire per tempo alle nostre funzioni, ricordevoli del merito, e del premio, che si promette alla loro vigilanza, e puntualità (*Ex Inv. Mat. Div. Off.*) — *Quia promisit Dominus coronam vigilantibus.*

CAPO XXV.

Dei Sagrestani dell' Oratorio.

211. I primi d'ogni altro fratello a ritrovarsi nell'oratorio in quei giorni, nei quali vi sarà qualche funzione, siano i due Sagrestani, mentre essi, come più degli altri addetti al servigio di Dio, devono più degli altri mostrarsi diligenti, e vigilanti nel loro officio, secondo anco ciò, che impone loro il Signore, che dice a ciascuno *(Exod. XXXIV.) esto paratus mane, ut ascendas statim in montem Sinai.*

212. Sia lor pensiero far bene pulire dai serventi tutti i banchi dell'oratorio: facciano accendere la lampada all'altare, e preparino ai loro rispettivi luoghi il leggìo, le candele, ampolline, ed ogni altro arredo, e parato, che necessario fosse, non solo per la Santa Messa

e per l'uffizio, quanto in altre occasioni, dovranno farsi in qualunque tempo: terminate le quali, rimetteranno con diligenza il tutto a suo luogo.

CAPO XXVI.

Dell' Avvocato dei Poveri Carcerati.

213. Il Santo Vangelo nel descriverci le opere, per cui nel giorno dell'universale giudizio i fedeli saranno chiamati dal sommo Giudice *(Matth. XXV. 36.) benedicti Patris mei,* distingue quella della visita dei poveri carcerati « *in carcere eram, et venistis ad me* ». La nostra Arciconfraternita per adempiere a quest' opera, di cui i nostri fratelli possono conseguire il merito, elegge, o conferma ogn'anno con voti segreti dei fratelli canonicamente raunati, un diligente curiale, coll'onere di visitare ogni giorno i poveri carcerati, corrispondendogli un'annuo assegnamento ad arbitrio della Arciconfraternita stessa.

214. Dice la sagra Genesi di Giuseppe, che *(Gen. XXXIX. 22. tradidit (Deus) in manu illius universos vinctos, qui in custodia tenebantur* ». Tanto pare, che in circostanza diversa dica al difensore dei rei il nostro Sodalizio, per esprimere la fiducia, con cui gli si raccomanda l'aiuto e la difesa dei poveri carcerati; perchè, quanto vuol la giustizia, che siano puniti i misfatti, altrettanto esige la carità, che non siano i colpevoli straziati, o la possibile innocenza di alcuna, non sia da qualche malevolo oppressa.

215. Non lasci dunque, per qualunque motivo, ogni più efficace aiuto a pro di quegli infelici, li visiti con frequenza, li consoli con carità, li assista con efficacia, e

li difenda in voce, ed in iscritto con fervore, e con impegno, giacchè, oltre l'obbligo, che contrae con l'Arciconfraternita di così operare, ne acquisterà sommo merito presso il Signore che accetta quest'atto di cristiana pietà, come cosa fatta a lui medesimo, e ne ripromette copiosa la ricompensa. *(Math. XXV.* 36, 40.) *In carcere eram, et venistis ad me,* dichiarandosi, che *quantum fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis.*

CAPO XXVII.

Del Computista e del sotto Computista.

216. Il Computista deve eleggersi, e confermarsi ogni anno dopo la revisione de' conti, dalla Arciconfraternita adunata in corpo. Le sue incombenze sono le seguenti:

217. Deve tenere diligentemente la scrittura doppia, ponendo in giornale, e libro maestro la spedizione dei mandati, l' estrazione delle doti, le limosine, e tutt' altro che riguarda la contabilità dell'Arciconfraternita; deve addebitare delle annate gl' inquilini, censuarj, affittuarj ed altri, ed accreditarne all' incontro le rendite delle lascite, alle quali appartengono: dal libro degli obblighi, e da quello di cassa rilevare tutte le Messe, che sono state celebrate entro l' anno, e addebitarne le rendite delle lascite, che l' hanno ordinate, e lo stesso deve fare delle Messe ordinate con limosine manuali.

218. Riveduto che sia dai deputati il conto del procurator Generale, deve farne lo spoglio, e dell' entrata sì a denaro, che a grani, formentone, ed altri raccolti di campagna, deve farlo debitore nei rispettivi conti, e passarli

a credito agli attinenti, così anco ai rispettivi fruttati dei poderi, ed il simile sopra i bestiami in conto a capo.

219. Rispetto all'esito del procuratore, lo farà creditore di quanto avrà speso, addebitandone le partite, alle quali appartiene; ed in quanto ai generi o altro somministrato ai coloni, farà questi debitori con darne sfogo ai rispettivi monti; deve stringere tutti i fruttati dei poderi a coltura, scritturare il conto d'entrata e d'esito dei deputati al monte della cera; deve caricare a capo d'anno quelle rendite, che hanno fatto assegnazioni particolari per olio, pane, limosine per le comunioni; e quando il procuratore è al termine del suo manualetto o bollettario deve il computista transuntare nel nuovo tutti i debitori dei noli, affitti, corrisposte ecc.; confrontato però sempre con il maestro.

220. Nello scritturare non resti addietro più del dovere, acciocchè non rimanga incagliata la scrittura, per rivedere la quale si eleggeranno dal Padre Governatore ogni anno due deputati, prima che il computista venga proposto per la riferma. Non mostri a chicchessia, e tanto meno dia fuori di computisteria libri, scritture, o documenti, senza licenza del Padre Governatore: con la diligenza del suo operare, imiti quell'uomo veduto da Ezechiello (Ezech. IX. 11.) *qui erat indutus lineis, qui habebat atramentarium in dorso suo* — e che interrogato della commissione datagli dal Signore, potè rispondere con sicurezza d'aver tutto eseguito con somma puntualità — *respondit verbum dicens: feci sicut praecepisti mihi.*

221. Il sotto computista aiuti in tutto, e per tutto il computista, ed in ogni occasione supplisca per lui sempre però in seguito ad elezione o riferma dell'Arciconfraternita.

CAPO XXVIII.

Del Cancelliere e sotto Cancelliere.

222. Dall'esattezza di questa Deputazione, e dalla prudenza, e probità di chi ne ha l'incarico, può dipendere, non solo il necessario buon ordine di ciò, che all'Arciconfraternita appartiene, ma anco la lodevole armonia tra fratelli, ed ufficiali, che fra loro devono essere. (Num. XI. 16) *Unum corpus, singuli autem alter alterius membra* —. Deve pertanto il Cancelliere farsi pratico di tutti gli interessi dell'Arciconfraternita, e cattivarsi, per quanto può, gli animi dei fratelli, per essere nella confidenza di tutti. Si elegga questo dall'Arciconfraternita, ed ogni anno si mandi a partito, con l'emolumento assegnatogli dalla medesima.

223. Le sue incombenze sono di prendere nell'ingresso del suo ufficio tutte le scritture, e libri dell'Arciconfraternita per Inventario. Ad ogni ordine del Padre Governatore convochi l'adunanza, nella quale deve essere egli il primo ad intervenire, per scrivere nel suo squarcetto tuttociò che si dovrà proporre o risolvere dal corpo dell'Arciconfraternita alla quale dovrà il Cancelliere leggere ad alta voce tutti gl'interessi, proposizioni, e partiti che saranno stati approvati dall'ufficio di Banca.

224. Tutte le risoluzioni dell'Arciconfraternita si registrino da lui nel solito libro dei decreti, acciocchè ne resti in archivio la memoria, e dia al computista quelle note del suo quaderno, che sono necessarie per scritturarsi.

225. In un libro a parte registri i nomi di tutti quelli, che sono, e che entrano fratelli esercitanti, e separatamente da questi tenga nota dei fratelli non esercitanti (composti).

226. A chicchesia, per qualsivoglia motivo, non mostri nè libri, nè scritture pubbliche o private, e tanto meno dia fuori alcuna nota o documento di qualunque interesse appartenente all' Arciconfraternita, senza licenza del Padre Governatore: con ordine di questo però scriva le lettere, che occorreranno, faccia fedi, e qualunque altra scrittura, tenendo di tutto copia fedele nel nostro archivio, del quale egli terrà la chiave con ogni riguardo.

227. Se dal Padre Governatore volesse farsi qualche risoluzione di somma importanza, senza saputa o consenso della Arciconfraternita, che il Cancelliere conoscesse esser pregiudiziale alla medesima, deve avvisarne gli otto dell'ufficio, dei quali sarà pensiere di persuadere, e rimuoverne il Padre Governatore. E se dal capo istesso dell' Arciconfraternita si risolvesse di fare alcuna cosa assolutamente contraria ai presenti capitoli o ai decreti, che sono in attuale osservanza, deve il Cancelliere francamente, ma con modestia, protestarsi di non dare il suo consenso; nè deve ricevere, e tanto meno registrare l'atto, ma tutto sospendere, finchè restino bene illuminati quelli, che più vigorosamente portassero l'affare.

228. Si ritroverà presente a tutte le adunanze, all'estrazione delle Doti in Chiesa, alla rinnovazione dei bossoli, alle comunioni dei fratelli nell'oratorio, alle processioni, e ad ogni altra simile funzione, in cui sia necessaria la sua persona, e se in qualche occasione fosse impedito d'intervenire per alcuna delle suddette incombenze, lo faccia sapere per tempo al Padre Governatore, o al sotto Cancelliere, acciocchè possa farsi supplire.

229. Quando all'Arciconfraternita venisse lasciata o donata alcuna cosa, ne prenda e conservi esatto inventario; e così ancora segnerà al suo luogo i denari, che avrà esatti dal cancelliere delle sorelle, e qualunque altra limosina che giungesse nelle sue mani.

230. Usi molta prudenza nei discorsi circa gl' interessi dell' Arciconfraternita, e sappia a tempo tacere, ed a tempo parlare, mentre quanto può giovare con qualche suo necessario consiglio, o avviso dato con opportunità, altrettanto può pregiudicare col dire, o propalare ciò, che non deve, essendo questi i diversi effetti della stessa lingua, male, o bene impiegata, come c' insegna lo Spirito Santo (Eccl. XXVIII.) *Si sufflaveris in scintillam, quasi ignis exardebit, et si expueris super illam, extinguetur; utraque ex ore proficiscuntur.*

231. Oltre li suddetti obblighi, deve attendere a quant' altro, pel buon servigio del santo luogo crederà, o sarà avvisato essere necessario, e sopra tutto in quelle cose, che gli saranno comandate dal Padre Governatore, e quantunque sembrino molte, e gravose le sue incombenze, ciò non ostante, implorando in tutto il divino aiuto dal quale dice il piissimo Cardinale Bona che (*Horolog. ascet. cap. II. §. 1. n. 4*) *homo pendet velut radius a Sole, et malleus ab artifice* — ritroverà per esperienza che — *ipse est qui operatur omnia in omnibus, ipse vires agenti subministrat. (Ibid.)*

232. Il sotto cancelliere deve aiutare il cancelliere in tuttociò che gli verrà dal medesimo ordinato: e per adempiere al suo dovere, si ritrovi a tutte le adunanze nelle quali, oltre l' aiuto che darà al medesimo, si farà egli stesso pratico degli interessi, e delle consuetudini dell' Arciconfraternita, per eseguirne con maggior prontezza le veci di quello, in caso di malattia o d' assenza.

CAPO XXIX.

Del Cancelliere e sotto Cancelliere delle Sorelle.

233. Il Cancelliere, e sotto cancelliere delle sorelle, siano nominati dal Padre Governatore uno per un anno. Questi tengano in un libro registrati i nomi di tutte le sorelle, e secondo si presenteranno altre per ascriversi, ammesse che siano in adunanza generale, le registrino con diligenza, e le istruiscano non meno degli obblighi loro, che delle Sante Indulgenze; come si legge al rispettivo Capitolo.

234. Questi nella mattina della purificazione, e nell'altra seguente di San Biagio, stiano amendue nel solito banco in nostra Chiesa a ricevere le limosine, distribuire le candele, e notare i nomi delle sorelle, che le ricevono, ed a quelle, che non vengono, e non mandano a prenderle in Chiesa, sono obbligati mandarle a casa, e ritirarne la solita limosina, ed il simile facciano alle sorelle, che si ritrovano fuori di Città.

235. Tutte le limosine che avranno esatte, le passino in mano del procuratore generale; avvisino, e sentano la nuova Priora, consigliere, o altre sorelle, se mai per loro divozione volessero cooperare al mantenimento delle biancherie, o col farle rinacciare, inamidare ecc., nel qual caso ne rendano intesi i deputati alle biancherie, e facciano finalmente ogni, e qualunque altra cosa appartenente al loro officio, secondo che gli verrà ordinato dal Padre Governatore.

CAPO XXX.

Del Procuratore Generale.

236. All'adunanza generale dei fratelli spetta l'elezione e la conferma ogni anno del procuratore generale, con l'emolumento che gli fisserà l'Arciconfraternita. Alla fine dell'anno eleggerà il Padre Governatore due deputati per rivedergli i conti, senza il pareggio dei quali, non può esso proporsi per la riferma.

237. Prima di prender possesso della sua carica, deve aver data idonea sicurtà, approvata in adunanza, ed i suoi obblighi sono d'esigere tutte l'entrate, pigioni di case, fitti dei poderi, frutti dei censi, e di qualunque altra somma rinvestita, come anco dai luoghi dei monti, canoni, livelli, limosine, ritirare le entrate dei predi, che vanno a coltura, ed ogni altra cosa spettante all'Arciconfraternita.

238. Deve il Procuratore Generale assistere la Deputazione dei Sindaci in tutto ciò in cui sia da essi richiesta l'opera sua; così procurare la vendita delle derrate, e fare gli affitti delle case, ove ne sia dai medesimi richiesto.

239. Non potrà fare alcun pagamento se non con mandato firmato dal Padre Governatore e da due almeno dei Sindaci; nè fare alcuna riscossione senza rilasciare la bolletta di Cassa.

240. In qualunque istrumento di compre, vendite, rinvestimenti, permute, estinzioni, e simili deve egli sempre personalmente intervenire quando occorra di versare o ritirare denaro.

241. Le altre incombenze, e facoltà del medesimo saranno più o meno estese, o limitate a norma del manda-

to di procura, che ad arbitrio dell' Arciconfraternita si stipolerà, da valere durante il suo ministero.

242. Dall'elezione d'un soggetto valevole a quest'impiego dipende molto il felice andamento del nostro Pio Istituto; perciò, in caso di vacanza, avvertano i fratelli di non impegnarsi per alcuno, mossi da genio, dall' altrui raccomandazione, o dal proprio interesse, ma abbiano a cuore di scegliere una persona abile, fedele, zelante degli avanzamenti della nostra Arciconfraternita, e dotata sopra tutto del santo timor di Dio. Il Profeta reale, in simili importantissimi casi, per effetto delle sue diligenze, asserisce, che solo si appigliava ad un soggetto, che camminasse per le vie del Signore *(Psalm. 100,) Ambulans in via immaculata, hic mihi ministrabat.*

CAPO XXXI.

Del Maestro de' Novizi.

243. I due Maestri dei novizi saranno sempre il Padre Governatore, ed il primo consigliere, che escono dal loro officio, e dureranno un anno in ufficio, nel qual tempo avranno gli obblighi segnenti.

244. Qualora alcuno farà istanza di entrare per fratello esercitante della nostra Arciconfraternita, lo partecipino al Padre Governatore, acciocchè nella prima adunanza generale si proponga, per indi in altra, ad arbitrio del medesimo, possa mandarsi a partito per la sua ammissione. Prima però di proporlo, vedano s'è giunto all'età di venti anni, proibendosi di accettare alcuno per esercitante prima di tale età; e s'informino bene del costume, giacchè se fosse di vita licenziosa, o di fresco inquisito criminal-

mente in qualche tribunale, non si deve affatto proporre. Osservino, che non eserciti arti vili, e molto meno vergognose, mentre sebbene si accettano nella nostra Arciconfraternita anche quelli, che con arte civile vivono dei propri sudori, si proibisce però di introdurvi coloro, che per la viltà dell'arte, sono privi del necessario requisito dei costumi civili.

245. Assicuratisi dell'idoneità del soggetto, procurino anche con esortazioni, se occorrono, che faccia la confessione generale, se non l'avesse mai fatta, e indi con ogni diligenza lo informino degli obblighi, che si contraggono, e dell'indulgenze, che si acquistano dai fratelli esercitanti; e riportandone il consenso, lo parteciperanno al Padre Governatore, il quale nella prima adunanza lo manderà a partito in corpo di compagnia, ed avendo due terzi di voti favorevoli, sarà ammesso.

246. Si proibisce di ricevere per fratello della nostra Arciconfraternita chi fosse esercitante d'un altra confraternita con obbligo di indossare il sacco; e se per inavvertenza venisse alcuno accettato, subito che ai maestri dei novizi ne giungesse notizia, lo avvisino al Padre Governatore, e questi dichiari in adunanza nulla la ballottazione, come se fatta non fosse.

247. Accettato legittimamente alcuno per fratello, i maestri dei novizi lo istruiscano, che nella prima susseguente adunanza, o in altra mattina, a comodo del Padre Governatore, si ritrovi nell'oratorio, per far pubblicamente la sua entrata, secondo il metodo, che se ne prescrive in appresso al Capitolo ed in quella mattina porti una candela di mezza libbra di cera, ed il sacco dell' Arciconfraternita. Fatta la santa comunione alla Messa, e terminato il suo ringraziamento, i maestri dei novizi vestiti di sacco lo presentino all'altare, sopra del quale il

novizio lascerà la candela, e lo avvisino. che in quella funzione, fatto il suo solenne ingresso, formi l'intenzione d'acquistare l'indulgenza plenaria. Lo conducano di poi alla banca, ove accolto, con paterna carità, dal Padre Governatore, se gli raccomandi l'osservanza della santa legge di Dio, e dei presenti capitoli, ed in modo particolare la frequenza delle comunioni, processioni, e dell'adorazione del Santissimo Sagramento nelle ore che gli verrano assegnate. Ciò fatto dal Padre Governatore, i maestri dei novizi faranno dal cancelliere scrivere nel solito libro il nome del nuovo fratello, nè alcuno vi sarà scritto, se prima non avrà fatto, come sopra, la solenne entrata.

248. Avviseranno al nuovo fratello. che lasci in mano del Cancelliere Lire tre per limosina al santo luogo e perciò da versarsi in cassa; che si faccia a proprie spese il sacco della Arciconfraternita, dandoglisi una copia delle presenti costituzioni, come si è disposto al relativo Capitolo.

249. In quanto ai figli dei fratelli non per anco giunti all'età di vent'anni, si stabilisce ed ordina, che ad ogni richiesta dei loro parenti, curatore, od altro maggiore, che per loro daranno la supplica, i maestri dei novizi, informatisi delle loro buone qualità, li propongano al Padre Governatore, il quale faccia immediatamente scriverli dal Cancelliere nel numero dei fratelli in puerizia, senza mandarli a partito in adunanza, segnando l'età, nella quale saranno stati ricevuti.

250. Anche questi presenteranno mezza libbra di cera lavorata nell'atto, che si ascrivono, nel qual giorno, se saranno maggiori di dodici anni, facciano la santa comunione, senza però vestire l'abito della compagnia, e senza formalità d'entrata. Non possono questi esercitare alcun officio, nè intervenire alle adunanze: possono però

nel giorno della Purificazione portarsi a prendere la candela benedetta, e devono poi venire a far la santa comunione, ed esercitare le altre opere spirituali, in chiesa, nell'oratorio, nelle processioni, comunioni agl'infermi ecc.

251. Giunti all'età di venti anni compiuti, volendo esser ammessi nel numero dei fratelli esercitanti, lo partecipino ai maestri dei novizi, e questi al Padre Governatore, dal quale, parimenti senza alcuna ballottazione, sarà determinata la mattina per fare la santa comunione, e la loro solenne entrata, secondo lo stesso rito prescritto agli altri.

252. Prima però che si risolva ad accettarli per fratelli, s'avverta, che non siano di cattivi costumi, e molto meno discoli, o inquisiti, e che non esercitino Arti vergognose e vili, ma che anzi, oltre il pubblico buon nome, abbiano per qualche tempo esercitate le opere pie della nostra Arciconfraternita, cioè le sante comunioni, le processioni, e l'ora del Santissimo Sagramento vestiti di sacco, ed altre pie funzioni, delle quali sarà bene, ne siano pienamente istruiti col divoto esercizio, per apprenderne il valore, ed il merito. (Tob. 14 10) *Audite ergo filii mei Patrem vestrum,* diceva il santo vecchio Tobia - *Servite Domino in veritate, et inquirite, ut faciatis, quae placita sunt illi.* - Ancor questi, sarà bene, che prima di essere ammessi per fratelli facciano la confessione generale.

253. I maestri dei novizi devono farsi pratici delle cerimonie, del metodo, e di tutto ciò, che al ricevimento ed ingresso dei nuovi fratelli appartiene, e molto più siano esatti osservanti dei presenti capitoli, acciò della loro esemplarità s'incoraggiscano, ed imparino i novelli confratelli ad emulare il loro zelo. E siccome a loro spetta il raccomandare con la viva voce l'osservanza ai novizi,

così s' imprimano prima nel cuore l' ammirabile avvertimento del nostro glorioso Protettore S. Carlo Borromeo (*In Conc. IV, prov. p. 2.*) *Sedulo caveant, ne eorum dicta sanctorum cohortationum, paternarumque abjurgationum plena, factis ullo modo dissentiant.*

CAPO XXXII.

Dei Fratelli in generale.

Non vos me elegistis, sed ego elegi, et posui vos, ut eatis, et fructum afferatis, et fructus vester maneat, ut quodcumque petieritis Patrem in nomine meo det vobis.

Io. XV. 16.

254. Chiunque si è ascritto a questa divota Società deve persuadersi non essere stato egli, che abbia scelto così a caso di servire Gesù Sagramentato, ma il Redentore averlo eletto, chiamato, e condotto al servigio, ed alla venerazione di così stupendo ammirabile mistero. *Non vos me elegistis, sed ego elegi, et posui vos,* e i motivi pei quali ci ha chiamati il Signore, altri non sono, che per somministrarci occasione di merito nel perfetto adempimento degli obblighi, che abbiam promesso di eseguire - *ut eatis, et fructum afferatis, et fructus vester maneat.* Quindi è, che ogni fratello deve attendere con esattezza alla perfetta osservanza delle presenti costituzioni, con fiducia di riportarne l' eterna ricompensa per i meriti di Gesù Cristo dal Divino suo Padre - *ut quodcumque petieritis Patrem in nomine meo, det vobis* -. Gareggi dunque ognuno per eseguire, quanto più perfettamente può, le costituzioni stabilite ed espresse fin ora per cia-

scuna deputazione, alle quali si aggiungono le altre seguenti regole, che sono, ed esser devono comuni a tutti i fratelli.

255. Ogni fratello reciti ogni giorno *cinque Pater noster* e *cinque Ave Maria* ad onore del Santissimo Sagramento.

256. Chi, essendo nostro fratello esercitante, volesse entrare non esercitante (composto) in altra Confraternita, è in libertà di farlo; ma entrando per esercitante in altra, s' intenda subito cassato dalla nostra.

257. Si osservino da tutti i fratelli i decreti fatti prima della presente nuova impressione dei capitoli, e che ora sono in attuale osservanza, così anco quelli, che si faranno in avvenire, purchè non siano contro le presenti determinazioni, nel qual caso s' intendono, e si dichiarano adesso per allora, e allora per adesso nulli, irriti, invalidi, e come fatti non fossero, perchè contrarj ai presenti capitoli, i quali altro non sono, che la vera sostanza dei vecchi (Io. II. 7.) *mandatum vetus, quod habuistis ab initio.*

258. Nessun fratello parta dalla adunanza, prima che finisca, senza licenza del Padre Governatore.

259. Nessuno, fuori del Padre Governatore, o suoi di banca in sua assenza riceva, dissigilli, legga, nè scriva lettere a nome dell' Arciconfraternita, sotto pena d' essere casso *ipso facto.*

260. Morendo un fratello, od una serella, si devono recitare per otto giorni continui tre *Pater noster*, e tre *Ave Maria* col *Requiem aeternam.*

261. Chiunque per un anno intero, senza legittimo impedimento, non sarà mai intervenuto ad una delle comunioni d' obbligo nell' Oratorio, ad una delle quattro processioni del Santissimo, ed una volta vestito col sacco

a far l' Ora avanti il Sagramento esposto per le quarant'Ore, sarà ammonito di questa mancanza per ordine del Padre Governatore, o avvisato da lui medesimo col dovuto rispetto, e fraterna carità. Se dopo tali cortesi inviti, ed ammonizioni mancherà per altri quattro mesi, si proponga in banca, e si risolva la di lui cancellazione dal numero dei nostri fratelli, senza parlarne in adunanza generale, e cassato, che sia dal Cancelliere per ordine della banca, non si rimetta per fratello, senza il consenso della Arciconfraternita.

262. Ogni fratello esercitante accetti, ed eseguisca con prontezza, ed umiltà qualunque officio gli sarà toccato, e se fosse di poco suo genio, lo faccia per amor di Gesù Cristo, che a tutti, ed a ciascuno dei fratelli ripete: *Ego elegi, et posui vos.*

263. Sopra tutto si trovino pronti alle comunioni, che si fanno insieme nell' oratorio, alle quaranta ore vestiti di Sacco, come pure alle processioni, e adunanze. E se nei presenti capitoli non si sono comunicate le pene che erano determinate nei vecchi contro i trasgressori, con ciò non si è inteso altro che far sentire ad ognuno, che il motivo delle sue operazioni debba essere l' amor di Dio onde ottenere l' effetto delle divine promesse — *Ut fructum afferatis.*

264. Ubbidisca ogni fratello al Padre Governatore in cose lecite, ed appartenenti all' Arciconfraternita, ed ognuno faccia lo stesso verso quelli, che per ragione del proprio officio avranno facoltà di comandarlo, mentre con simili atti di vera umiltà, verrà ad acquistarsi in grado maggiore il merito, e più stabile il frutto delle proprie operazioni — *Et fructus vester maneat.*

265. Infermandosi un nostro fratello, se non sarà visitato dagl' Infermieri, ognuno, che lo sappia, l' avvisi al

Padre Governatore, onde possa essere visitato. L' infermo poi sia sollecito a confessarsi, e secondo le qualità del male, non differisca la santa comunione, giacchè chi milita sotto lo stendardo di Gesù Cristo Sagramentato, deve avere una santa impazienza di cibarsi di questo Pane divino, dal quale principalmente può sperarsi, secondo le parole dello stesso Redentore, il conseguimento dell' eterna salute — *Qui manducat meam carnem . . . habet vitam aeternam.*

266. Ognuno che è fedele alla santa legge di Dio, ed osservante delle nostre costituzioni può avere ferma fiducia e la certezza di questa vita eterna. Quando sarà al termine dei suoi giorni, potrà dire al Signore con verità (2. Tim. IV. 7.) — *Bonum certamen certavi, cursum consumavi, fidem servavi.* — Il perchè ad oggetto di non restar delusi da sì bella speranza, osservi ognuno ed adempia alla propria obbligazione con fervore, e perseveranza; e si assicuri, che crescendo sempre la gloria del Signore nelle buone opere dell' Arciconfraternita, si compiacerà l' Altissimo di glorificare sempre più se stesso nella perfezione dei nostri costumi, nel decoro del pio sodalizio, e nel concedere ai fratelli una perfetta unione, e pace (Agg. II. 8 e 10) *implebo Domum istam gloria . . magna erit gloria Domus istius novissimae plusquam primae, et in loco isto dabo pacem, dicit Dominus.*

267. Da questa pace temporale, voglia Iddio, che dopo il corso della loro vita, siano tutti i nostri fratelli chiamati all' eterno premio, ed interminabile riposo dell' altra. Potrà vivere con questa dolce fiducia chiunque osservando la Santa legge di Dio, eseguirà con divoto impegno finchè vive ciocchè a lui s' appartiene nelle presenti costituzioni.

Et quicumque hanc Regulam secuti fuerint: Pax super illos, et misericordia. (Gal. VI. 16).

CAPO XXXIII.

Delle Sorelle e loro Costituzioni.

268. Il Santo Legislatore Mosè, quando scrisse, e per comando di Dio consegnò il Deuteronomio, ossia la ripetizione (Deut. XXXI. 26) della legge ai Sacerdoti oriundi dal Levi, affinchè la collocassero al lato dell'Arca, ordinò, che le parole di essa si notificassero tanto agli uomini, quanto alle donne, acciò sentendosi, ed imparandosi anco da quelle (Ibid. XI. 12) le divine costituzioni, apprendessero quindi ad amare, e temere il Signore, non meno che a servirlo nell'esatto adempimento dei divini precetti.

269. Tale divoto desiderio sembra aver avuto i nostri primi fondatori, allorchè, notificate a tutti le regole della nostra, allora nascente Società, eccitarono in alcune divote donne di questa nostra patria l'invidiabile premura d'esser (Ibid. XXIX. 29) ammesse all'attual servigio di Gesù Sagramentato, per esser a parte del merito di eseguire ciocchè nelle generali costituzioni ordinavasi ai fratelli aggregati.

270. Saranno pertanto accettate tutte quelle donne di onesta condizione, che faranno istanza d'esser ammesse nel numero delle nostre sorelle, per cooperare coll'osservanza delle loro leggi alla maggior gloria del Signore, e per acquistare a loro vantaggio il dovizioso tesoro delle indulgenze, e finalmente per essere nel bel numero di quelle molte figliuole (Prov. XXXI. 29) che seppero adunare gran copia di celesti ricchezze.

271. Qualora vorrà alcuna esser ascritta per sorella della nostra Arciconfraternita faccia avere la supplica al nostro fratello, loro cancelliere, da cui sarà proposta al

Padre Governatore, e da questo all'adunanza generale, in cui mandandosi a partito, sempre che abbia due terzi di voti favorevoli, s'intenda ammessa.

272. Avvisata la nuova sorella di esser stata ammessa, è obbligata di fare nella prima Domenica del mese immediatamente seguente la Santa comunione, per l'acquisto dell'indulgenza plenaria, come si dirà sul Capitolo delle Indulgenze.

273. Sempre che sentiranno suonare il segno di qualche comunione, che si porta agli Infermi, non essendo decente, che vadano fra la moltitudine del popolo, sono obbligate a recitare genuflesse un *Pater noster*, ed una *Ave Maria* ad onore del Santissimo Sagramento, ed in aiuto spirituale, e temporale della persona inferma, essendo questa la mente della santa memoria di Clemente X in sua Bolla delli 3 Aprile 1676.

274. Sono obbligate recitare ogni giorno *cinque Pater, cinque Ave e cinque Gloria Patri* in onore del Santissimo Sagramento adorando in esso la real presenza di Gesù Cristo e richiamando la memoria della sua passione, affinchè sian fatte partecipi (Ec. Off. SS. Sacr.) della divina grazia in questo Mondo, e il divino Sagramento sia a tutte vero pegno dei futuri interminabili godimenti in Paradiso.

275. Oltre il precetto ecclesiastico di comunicarsi alla Parrocchia per Pasqua di Resurrezione, sono obbligate comunicarsi nella nostra Chiesa nel giorno della Natività del nostro Signor Gesù Cristo, nel giovedì del Corpus Domini, o nella Domenica fra l'ottava, e nella festa dell'Assunzione della Santissima Vergine.

276. In ciascuna delle quattro suddette solennità, facendosi l'esposizione del Santissimo per l'orazione delle quarant'ore, sono obbligati (nel giorno a loro più comodo) far l'ora avanti il Santissimo esposto in nostra chiesa, pre-

gando S. D. M. per tutti i presenti bisogni della Santa Romana Chiesa, secondo l'intenzione, e per la prosperità tanto del sommo Pontefice, quanto del nostro Reverendissimo Vescovo.

277. Tutti i nomi delle sorelle, oltre il Registro, che ne terrà nel libro a parte il loro Cancelliere, si dispongano distributivamente in quattro bossoli; il primo dei quali sarà quello della Priora, e gli altri tre delle Consigliere. Nell'ultima adunanza di dicembre, dopo che i fratelli avranno fatto le elezioni di cui al Capitolo 4.° s'estragga per l'anno avvenire dal bossolo la nuova Priora, poi dall'altro si estraggano due Consigliere per il terziere di San Pietro, indi due altre dall'altro bossolo per il terziere di capo di monte, e finalmente dal terzo due pel terziere del porto, le quali tutte devono durare per un anno.

278. Nel giorno della Purificazione vadano o mandino alla nostra Chiesa, per ritirare dal loro Cancelliere la candela benedetta con l'impronta dell'Arciconfraternita, lasciando la solita limosina di centesimi ottanta: alla Priora però si dia di più un'altra candela d'once sei, ed alle Consigliere una da once tre per ciascuna.

279. Se la Priora, o le Consigliere sapranno, che nel loro terziere vi sia qualche nostra sorella inferma, povera e bisognosa d'ajuto, lo facciano sapere al Padre Governatore, acciocchè secondo le sue facoltà, possa dai dispensieri farla soccorrere, e provvedere di qualche limosina.

280. Secondo ciò, che nelle sagre carte s'esprime, egli è santo, e salutevole il necessario (Maccab. XII. 46) pensiere di pregare per le anime del purgatorio, acciocchè siano presto liberate dalle pene, che in quel carcere le tengono avvinte; il perchè ogni sorella avendo notizia

della morte d'un'altra, reciti per tre giorni continui una terza parte di Rosario in suffragio della defonta, ed avverta di non defraudare quelle povere anime da questo ben dovuto sollievo; tanto più, che l'eterna Verità si protesta, che con la stessa misura (Matth. VII. 2.) con cui adempiranno per le altre a questo precetto, ne sarà loro data da Dio la rimunerazione.

281. Morendo una sorella, il suo cadavere vestito col sacco della compagnia, o altrimenti a piacere degli eredi, sia dai nostri fratelli processionalmente accompagnato coi cappellani di nostra Chiesa al sepolcro in qualunque Chiesa tumulante, e se non avrà sepoltura del proprio, si riceva in nostra Chiesa, ed in qualunque dei detti casi, gli si dia lo strato, e tutt'altro occorrente, secondo il solito stile, che si pratica pei fratelli.

282. Se venisse a morte la Priora nell'anno del suo officio i fratelli accompagnino processionalmente vestiti di sacco il suo cadavere con quattro torce di libre quattro l'una alla bara a spese dell'Arciconfraternita, e questa distinzione si faccia alla sola Priora fra le sorelle, come si è ordinato di farsi al solo Padre Governatore tra i fratelli.

283. Altri obblighi non vi sono per le sorelle, se pure l'amore di Dio non volesse alcuna di loro, e nominatamente quelle, che escono Priora, e Consigliere nell'anno del loro officio (come nel presente capitolo si esortano) prendersi qualche pensiere di far custodire, rinacciare, ed inamidare fra le biancherie quelle, che più immediatamente servono alla celebrazione della Santa Messa, essendo conveniente, e giusto, che i sacri Altari, su dei quali viene immolato l'Agnello di Dio (Jo. I. 29.) che toglie i peccati del mondo, siano niente meno, che Angeli veduti nel tempio della divina maestà dall'Evan

gelista San Giovanni, adornati sempre di lini (Apoc. XV. 6.) candidi e mondi; ed a ciò fare nessuno forse è più valevole, ed abile delle donne, particolarmente, quando, per le virtù, che nello spirito le adornano, siano in qualche modo simili a quella encomiata dallo Spirito Santo nelle lodevoli operazioni delle sue mani (Prov. XXXI 13 e 25) che per suo più superbo adornamento era ammantata di fortezza, e di decoro: si rimette dunque all'arbitrio, e carità d'ognuna questa santa opera, per cui potranno intendersela col nostro fratello lor cancelliere, e della quale, come di tutto ciò, che opereranno in adempimento di queste loro costituzioni (Eccl. LI. 38) « darò a suo tempo a tutte esuberante eterna mercede » dice il Signore.

CAPO XXXIV.

Modo di ricevere i Fratelli esercitanti e vestirli dell'Abito dell'Arciconfraternita nella loro solenne entrata.

284. Adunati i fratelli nella Scuola, ed assiso il Padre Governatore, coll'officio alla solita banca, celebrata la Messa dal Sacerdote, comunicatisi in quella i fratelli, che dovranno vestirsi, e postosi il Sacerdote a sedere in una sedia a corno evangelii dell'Altare, i due maestri dei novizi vestiti di sacco, fatta la riverenza alla banca, riceveranno i nuovi fratelli dal luogo ove questi si troveranno e li condurranno vestiti degli abiti propri, allo Altare, ove giunti s'inginocchieranno, baciando la mano al Sacerdote, dopo di che, alzatisi tutti in piedi, il Padre Governatore dalla banca dirà: « *Actiones nostras, quae-* » *sumus Domine, aspirando praeveni, et adjuvando pro-*

» *sequere: ut cuncta nostra oratio, et operatio a te semper*
» *incipiat, et per te caepta finiatur. Per Christum etc.*

285. Rispostosi dal coro - *Amen* - gl'intonatori dell'Oratorio intoneranno il seguente salmo, che con la solita alternativa si canterà da loro, e dai fratelli:

» *Ecce quam bonum, et quam jucundum, habitare fratres in unum:*

» *Sicut unguentum in capite quod descendit in barbam, barbam Aaron.*

» *Quod descendit in oram vestimenti ejus. * Sicut ros Hermon, qui descendit in montem Sion.*

» *Quoniam illic mandavit Dominus benedictionem * et vitam usque in saeculum.*

» *Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto etc.* »

Il Sacerdote in piedi, rivolto all'Altare dica:

℣. *Adjutorium nostrum in nomine Domini.*

℟. *Qui fecit coelum, et terram.*

℣. *Domine exaudi orationem meam.*

℟. *Et clamor meus ad te veniat.*

℣. *Dominus vobiscum.*

℟. *Et cum spiritu tuo.*

OREMUS

Respice Domine propitius super hos famulos tuos N. N. ut hujus congregationis propositum, quod te inspirante suscipiunt, te gubernante custodiant. Per Christum etc.

286. Indi alzatisi in piedi i nuovi fratelli, e presentato sopra l'Altare il Sacco, e il cordone, il Sacerdote ne farà la benedizione ad alta voce, ma senza canto, nel modo seguente.

℣ *Dominus vobiscum.*

℟ *Et cum spiritu tuo.*

OREMUS

Deus aeternorum bonorum fidelissime promissor, certissime persolutor, qui vestimentum salutis, et indumentum aeternae jucunditatis tuis fidelibus promisisti, clementiam tuam suppliciter exoramus, ut haec indumenta, humilitatem cordis, et contemptum mundi significantia, quibus famulis tuis sancto visibiliter es informandus proposito, propitius bene✠dicas, ut beatae humilitatis habitum, quem te inspirante suscipiunt, te protegente custodiant, et quos venerandae vestibus promissionis induis temporaliter, beata facias immortalitate vestiri. Per Dominum etc.

OREMUS

Deus, qui ut servum tuum redimeres Filium tuum per manus impiorum ligari voluisti, bene✠dic, quaesumus cingulum istud, et praesta, ut famuli tui, qui eo, veluti ligamine poenitentiali sui corporis, cingentur, vinculorum Domini nostri Jesu Christi perpetuo memores existant, et in instituto, quod assumunt firmiter persevèrent, tuisque cum effectu semper obsequiis se alligatos esse cognoscant. Per Dominum etc.

287. Finite le benedizioni, il Sacerdote vesta i fratelli di Sacco, dicendo separatamente a ciascuno:

Exuat te Dominus veterem hominem cum actibus suis, eripiat de corde tuo saeculi pompas, quibus abrenuntiasti, dum baptismum suscepisti, et induat te novum hominem, qui secundum Deum creatus es in justitia, et sanctitate veritatis. Amen.

Cingendoli col cordone dica parimenti ad ognuno:

» *Praecingat te Dominus cingulo puritatis, et extin-*
» *guat in lumbis tuis humorem libidinis, ut maneat in te*
» *virtus continentiae, et castitatis. Amen.*

238. Ciò fatto, postisi in ginocchio i nuovi fratelli a piè dell'Altare fra i due maestri dei novizi, il Sacerdote in piedi, rivolto all'Altare dirà, e tutti i fratelli risponderanno come segue:

℣. *Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.*
℟. *A templo sancto tuo, quod est in Hyerusalem.*
℣. *Panem de coelo praestitisti eis.*
℟. *Omne delectamentum in se habentem.*
℣. *Dignare me, laudare te Virgo Sacrata.*
℟. *Da mihi virtutem contra hostes tuos.*
℣. *Ora pro nobis Sancte Carole.*
℟. *Ut digni efficiamur promissionibus Christi.*
℣. *Salvos fac servos tuos.*
℟. *Deus meus sperantes in te.*
℣. *Mitte eis Domine auxilium de Sancto.*
℟. *Et de Syon tuere eos.*
℣. *Nihil proficiat inimicus in eis.*
℟. *Et filius iniquitatis non apponat nocere eis.*
℣. *Domini exaudi orationem meam.*
℟. *Et clamor meus ad te veniat.*
℣. *Dominus vobiscum.*
℟. *Et cum Spiritu tuo.*

OREMUS

Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti: da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de ejus semper consolatione gaudere.

Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti: tribue quaesumus, ita nos Corporis, et Sanguinis tui sacra mysteria venerari; ut redemptionis tuae fructum in nobis jugiter sentiamus.

Defende quaesumus Domine, beata Maria semper Virgine intercedente, istam ab omni adversitate familiam, et

toto corde Tibi prostratam, ab hostium propitius tuere clementer insidiis.

Ecclesiam tuam, Domine, sancti Caroli Confessoris tui, atque Pontificis continua protectione custodi; ut, sicut illum Pastoralis solicitudo gloriosum reddidit; ita nos ejus intercessio in tuo semper faciat amore ferventes.

Exaudi, Domine, praeces nostras, et super hos famulos tuos Spiritum tuum bene✠dictionis emitte, ut coelesti munere ditati et tuae majestatis gratiam possint acquirere, et beni vivendi aliis exemplum praebère. Per Dominum nostrum Jesum Christum etc.

289. Terminate queste preci, gl'intonatori intoneranno il seguente Salmo:

*Laudate Dominum omnes gentes: * laudate eum omnes populi:*

*Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus: * et veritas Domini manet in aeternum.*

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto; Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Finito il Gloria Patri il Padre Governatore dalla banca dirà, e i fratelli risponderanno:

℣. *Benedicamus Patrem, et Filium, cum Sancto Spiritu.*

℟. *Laudemus, et superexaltemus eum in saecula.*

℣. *Domine exaudi orationem meam.*

℟. *Et clamor meus ad te veniat.*

OREMUS

Deus cujus misericordiae non est numerus et bonitatatis infinitus est thesaurus, piissimae majestati tuae pro

collatis donis gratias agimus, tuam semper clementiam exorantes: ut qui petentibus postulata concedis, eosdem non deserens, ad praemia futura disponas. Per Dominum.

Dopo questa orazione, i nuovi fratelli, baciando la mano al Sacerdote, gli faranno l'offerta della candela; ed esso postala sopra l'Altare farà ritorno alla Sagrestia.

290. I nuovi fratelli saranno condotti dai maestri dei novizi alla banca, ove il Padre Governatore li riceverà ed abbracciandoli, raccomanderà loro l'osservanza della Santa Legge di Dio, e delle nostre costituzioni, facendo loro baciare il Crocifisso. Scesi i nuovi fratelli dalla banca, e scrittone il nome dal Cancelliere nel catalogo dei fratelli esercitanti, si spoglieranno dell'abito dell'Arciconfraternita, rendendo grazie a S. D. M. di averli ricevuti fra i devoti addetti alla venerazione, e al maggior culto del SS. Sagramento dell'Altare.

CAPO XXXV.

SOMMARIO

Delle Indulgenze Perpetue

concesse ai Fratelli e Sorelle della Ven. Arciconfraternita del Santissimo Sagramento d'Ancona fondata nel suolo, e sotto la protezione della Sagrosanta Basilica Lateranense, ed aggregata alla Venerabile Arciconfraternita del Santissimo Sagramento eretta nella Chiesa di S. Maria sopra Minerva di Roma.

291. Indulgenza plenaria, e remissione di tutti i peccati ai fedeli dell'uno, e l'altro sesso che confessati, e co-

municati si ascriveranno a questa Arciconfraternita nel giorno del loro ingresso, concessa dalla santa memoria di Gregorio XIII in sua Bolla. *Inter coeteras curas* - Sotto il dì 8 Giugno 1576, dalla santa memoria di Clemente VIII in sua Bolla - *Ex debito ministerii pastoralis* - Data gli 8 Novembre 1599, e dalla santa memoria di Paolo V con sua Bolla - *De salute gregis Dominici* - Data i 15 Luglio 1606, e finalmente dalla gloriosa memoria del Cardinale Scipione Borghese protettore della Venerabile Arciconfraternita della Minerva, con le facoltà dategli dalla santa memoria di Paolo V con suo Breve - *Cum certas* - Spedito il 3 Novembre 1606.

292. Indulgenza plenaria, e remissione di tutti i peccati ai fratelli e sorelle, che confessati e comunicati invocheranno in punto di morte con la bocca, e, non potendo, col cuore l'augustissimo nome di Gesù, come in dette Bolle di Clemente VIII, di Gregorio XIII, di Paolo V, e Cardinale Borghese.

293. Indulgenza di cento giorni a tutti quelli, che accompagneranno il Santissimo Sagramento agli Infermi, o che legittimamente impediti faranno accompagnarlo da altri, o sentendo il segno della campana reciteranno un Pater, ed Ave per l'infermo, o cinque Pater, ed Ave per le anime dei fratelli defonti; concessa dal Cardinale Benedetto Accolti, come Legato *a latere* nella provincia della Marca, e Vicario generale, in spirituale, e temporale in detta provincia, sedente la Santa memoria di Clemente VII con sua bolla dei 5 Novembre 1532.

294. Idem di giorni sessanta concessí dalla santa memoria di Clemente VIII nella sopradetta sua bolla.

295. Idem indulgenza di giorni sessanta concessi dalla santa memoria di Paolo V in sua bolla, come sopra.

296. Idem indulgenza di giorni cento concessa dalla santa memoria di Gregorio XIII nella sopradetta sua bolla.

297. Idem indulgenza di cinque anni, e cinque quarantene a chi accompagnerà il Santissimo agli infermi, ed essendo impediti, se reciteranno un Pater, ed un Ave per i presenti bisogni di S. Chiesa, acquisteranno cento giorni d' indulgenza per bolla come sopra, del Cardinale Borghese.

298. Alle donne, che per giusti riflessi, non devono accompagnare il Venerabile, recitando un Pater, ed un Ave per l' infermo, si concedono cento giorni d' indulgenza, come in detta bolla del Cardinale Borghese.

299. Indulgenza di cento giorni ai fratelli e sorelle, che visiteranno gl'infermi della compagnia, o altre miserabili persone fuori di essa, a contemplazione però della medesima, concessi dal Cardinale Accolti in sua bolla come sopra.

300. Indulgenza di cento giorni concessa dal medesimo Cardinale in detta sua bolla a tutti i fratelli, che accompagneranno alla sepoltura il cadavere d' un fratello, o sorella defonti, e assisteranno al funerale.

301. Idem indulgenza di settanta giorni a tutti i fratelli, e sorelle, che accompagneranno i morti ancorchè non fossero della Arciconfraternita concessa nella suddetta bolla di Clemente VIII.

302. Idem indulgenza di giorni sessanta concessi dalla santa memoria di Paolo V in sua bolla, come sopra.

303. Indulgenza di giorni settanta concessa dalla santa memoria di Clemente VIII, e altri giorni sessanta dalla santa memoria di Paolo V, ed altri giorni cento dal Cardinale Borghese, nella sopra enunciata bolla a tutti i fratelli, e sorelle, ogni qualvolta interveranno in nostra Chiesa, ed ivi assisteranno alla Messa, e ad altri divini uffizi, o alle congregazioni nell' oratorio, sì pubbliche, che private.

304. Indulgenza di giorni settanta concessa da Clemente VIII. a tutti i fratelli, e sorelle, che doteranno povere zitelle, o procureranno, che si maritino onestamente.

305. Indulgenza di giorni settanta da detto Pontefice, ed altri giorni sessanta da Paolo V concessa ai fratelli e sorelle, che o comporranno le proprie, o le altrui inimicizie, e procureranno, che restino composte.

306. Indulgenza di giorni settanta concessa da Clemente VIII a chi riceverà in ospizio i poverelli.

307. Indulgenza di giorni sessanta concessa da Paolo V a tutti i nostri fratelli, e sorelle, che istruiranno gl' ignoranti nei misteri di nostra santa fede, o convertiranno i peccatori, o pregheranno per i fratelli defonti, recitando per loro suffragio cinque Pater ed Ave.

308. Indulgenza di giorni sessanta a tutti i fratelli e sorelle, conceduta da Paolo V qualunque volta interveranno alle processsioni solite farsi dalla nostra compagnia, ed altri giorni cento concessi nella sua bolla dal Cardinal Borghese.

309. Altra di giorni cento a tutti i fedeli, che interveranno alla processione, che si fa del Santissimo Sagramento in ogni terza Domenica del mese, concessa da Paolo V.

310. Altra di sette anni, e sette quarantene a tutti i fratelli e sorelle, che confessati, e comunicati interverranno a dette processioni concessa dal Cardinale Borghese, ed a quelli, che non sono fratelli concede (confessati e comunicati) duecento giorni d' indulgenza.

311. Indulgenza plenaria a tutti i fratelli, e sorelle, che pentiti, confessati e comunicati, accompagneranno il Santissimo Sagramento nella Processione, che suol farsi dalla nostra compagnia nella Domenica fra l' ottava del Corpus Domini, pregando per l' esaltazione di Santa ma-

dre Chiesa, per l'estirpazione delle eresie, e per la pace fra principi cristiani: concessa nella bolla del Cardinale Borghese all'Arciconfraternita della Minerva, ed a tutte le compagnie aggregate a quella.

312. Simile indulgenza plenaria a tutti i fratelli e sorelle, che impiegati in servigio di detta Arciconfraternità, non potendo intervenire a detta processione, pregheranno S. D. M. come sopra, per bolla di detto Cardinale Borghese.

313. Indulgenza plenaria e remissione di tutti i peccati a tutti i fratelli e sorelle, che si confesseranno, e comunicheranno nel giorno della solennità del Corpus Domini, o fra l'ottava, concessa dalla santa memoria di Gregorio XIII.

314. Indulgenza di sette anni, e sette quarantene a tutti i fratelli, che nella festa del Santissimo Sagramento pentiti, confessati, e comunicati, pregheranno per tutti i presenti bisogni di Santa Chiesa.

315. Indulgenza di cento giorni ai fratelli e sorelle, che almeno contriti e confessati, accompagneranno il Santissimo nel giovedì santo, concessa dal Cardinale Borghese.

316. Indulgenza di dieci anni, e dieci quarantene a tutti i fratelli, che si comunicheranno in ogni terza Domenica del mese, o nel Giovedì Santo all'Altare del Santissimo Sagramento di nostra Chiesa, concessa dalla santa memoria, di Gregorio XIII.

Indulgenze

per le visite di nostra Chiesa,

COME FILIALE DELLA BASILICA LATERANENSE.

317. Nell' anno 1751, il 6 Maggio la Santità di Nostro Signore Papa Benedetto XIV con sua bolla. *Assiduae sollecitudinis,* sospendendo tutte le indulgenze, che dal Capitolo Lateranense venivano comunicate alle Chiese filiali, ed aggregate, concede poi alle dette Chiese aggregate, o fondate nel suolo di S. Giovanni in Laterano le infrascritte indulgenze.

318. Indulgenza plenaria a tutti i fedeli dell' uno e l' altro sesso, che pentiti, confessati, e comunicati, pregando per l' esaltazione di Santa madre Chiesa, estirpazione delle eresie, concordia fra principi cristiani, visiteranno alcuna delle dette Chiese dai primi Vesperi, fino al tramontare del sole dei seguenti giorni:

L' Ascensione di Nostro Signore.
Natività di S. Giovanni Battista.
Ss. Pietro e Paolo.
S. Giovanni Evangelista.
La dedicazione della Basilica Lateranense.

319. Indulgenza di sette anni, e sette quarantene a tutti i fedeli dell' uno, e l' altro sesso, che pentiti, e confessati, pregando come sopra, visiteranno alcuna di dette Chiese dai primi vesperi, fino al tramontare del sole dei giorni seguenti:

S. Andrea. S. Giacomo. S. Tommaso. Ss. Filippo e Giacomo. S. Bartolomeo. S. Matteo. Ss. Simone e Giuda, e S. Mattia Apostoli.

320. Indulgenza di quattro anni, ed altrettante quarantene a tutti quelli, che pentiti col proposito almeno

di confessarsi, pregando come sopra, visiteranno alcuna di dette chiese dalla prima domenica dell'Avvento, fino al Natale di N. S., e dal primo giorna di quaresima sino alla solennità di Pasqua, quali indulgenze si concedono per ciascuno dei suddetti giorni.

In ogni altro giorno poi dell'anno, visitando come sopra, conseguiranno l'indulgenza di cento giorni.

321. Indulgenze Stazionali a tutti i fedeli, che pentiti col proposito almeno di confessarsi, visiteranno alcuna di dette Chiese, e pregheranno come sopra, nei seguenti giorni delle Stazioni di detta Chiesa Lateranense:

La prima Domenica di Quaresima.
La Domenica delle Palme.
Il Giovedì Santo.
Il Sabato Santo.
Il Sabato in Albis.
Il Martedì delle Rogazioni.
Il Sabato vigilia delle Pentecoste.

Altre Indulgenze

per le visite di nostra Chiesa.

322. Nell'anno 1743 il 17 luglio con particolare rescritto della Santità di N. S. Papa Benedetto XIV si concede ai fedeli dell'uno, e l'altro sesso, che pentiti, confessati, e comunati visiteranno la nostra Chiesa, in ogni giorno indulgenza di sette anni, e sette quarantene applicabile ancora, per modo di suffragio, alle anime del purgatorio.

323. Indulgenza di cento giorni a tutti quelli, che visiteranno la nostra chiesa ogni prima Domenica del mese, ed ivi assisteranne alla Messa cantata, per bolla altre volte nominata del Cardinal Accolti.

324. Indulgenza di sette anni, e sette quarantene a tutti i fratelli e sorelle, che pentiti, e confessati visiteranno nel giovedì santo in nostra Chiesa il Sepolcro, ove si conserva il Santissimo Sagramento, concessa dallo stesso Pontefice.

325. Indulgenza di cento giorni a tutti i fratelli, e sorelle, che visiteranno nel giovedì santo il luogo, ove si conserva il Santissimo Sagramento, come per bolla del Cardinale Borghese.

326. Indulgenza di sette anni e sette quarantene a tutti i fratelli, che visiteranno l'altare del Santissimo Sagramento di nostra Chiesa nel giorno del giovedì santo concessa da Gregorio XIII.

327. Indulgenza di cento giorni a tutti i fratelli, che pentiti e confessati, visiteranno ogni venerdì della settimana l'altare del Santissimo Sagramento, e pregheranno per lo stato felice di Santa Chiesa, concessa dalla santa memoria di Gregorio XIII.

328. Indulgenza di cento giorni a tutti i fedeli che divotamente visiteranno in ciascun venerdì della settimana la nostra chiesa, pregando secondo il solito, concessa dal Cardinale Borghese.

329. Indulgenza plenaria a tutti i fratelli e sorelle, che confessati e comunicati, visiteranno la nostra Chiesa nel giorno del Corpus Domini, pregando secondo il solito, come per bolla della santa memoria di Clemente VIII. Questa indulgenza viene confermata a tutti i fedeli con Breve *ad septennium* dalla Santità di N. S. Benedetto XIV sotto il 10 Maggio 1746.

330. Indulgenza plenaria a tutti i fratelli e sorelle, che confessati e comunicati visiteranno la nostra Chiesa nel giorno del Corpus Domini, concessa dalla santa memoria di Paolo V.

331. Indulgenza di giorni quaranta a tutti i fedeli dell'uno e l'altro sesso, che visiteranno la nostra Chiesa nel giorno anniversario della di lei consegrazione il 2 giugno, concessa da Monsignor Ludovico Vannini Teodoli in sua bolla dei 2 giugno 1548.

332. Indulgenza di sette anni e sette quarantene a tutti i fratelli e sorelle, che confessati e comunicati visiteranno la nostra Chiesa nell' infrascritte solennità, concessa dalla santa memoria di Clemente VIII.

Ss. Pietro e Paolo Apostoli.
S. Giacomo Apostolo.
S. Giovanni Battista.
S. Francesco d' Assisi.

333. Indulgenza di sette anni, ed altrettante quarantene a tutti i fratelli e sorelle, che confessati e comunicati visiteranno la nostra Chiesa nelle seguenti festività, concessa dalla santa memoria di Paolo V.

Nella Purificazione della Beata Vergine.
Nel Lunedì di Pasqua di Resurrezione.
Nel giorno dell' Assunta.
Nella festa di S. Stefano.

334. Indulgenza stazionale dei sette altari per dodici giorni dell'anno da destinarsi dall' ordinario, nei quali giorni visitando i detti altari, pregando, come altre volte s'è detto, si acquistano le stesse indulgenze, come se si visitassero gli sette altari della Basilica Vaticana, e questa indulgenza si concede per breve ad *septennium*.

335. Tutti i fratelli, che tanto nei giorni di Quaresima, quanto negli altri di tutto l'anno, nei quali sono le stazioni delle chiese dentro, e fuori di Roma, visiteranno l'altare del Santissimo Sagramento di nostra chiesa, dicendo divotamente sette Pater, ed Ave, o in altra maniera pregheranno Iddio per lo stato felice di Santa

Chiesa, per la pace, e concordia fra principi cristiani, e per l' estirpazione dell' eresie, conseguiranno quelle medesime indulgenze, che conseguirebbero, se personalmente visitassero tutte le suddette rispettive chiese dentro e fuori delle mura di Roma, come alla Bolla di Gregorio XIII: *Inter caeteras curas* - data l'8 giugno 1576 - Queste indulgenze stazionali concesse, come sopra, ai soli fratelli, furono confermate, ed estese a tutti i fedeli dell' uno e l'altro sesso dalla Santità di Nostro Signore Papa Benedetto XIV come consta dal rescritto della Sagra Congregazione dell'indulgenze sotto li 30 Marzo 1751.

Giorni

nei quali vi sono le Stazioni di Roma.

Gennaro - 1, 6, 7, 10, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 27, 31.
Febbraro - 1, 2, 3, 5, 9, 22, 24, 26.
Marzo - 7, 12, 20, 25, ed in tutti i venerdì di questo mese.
Aprile - 1, 3, 5, 23, 25, 29. Dal primo giorno di Quaresima, sino all'Ottava di Pasqua, ogni giorno v' è Stazione.
Maggio - 1, 3, 4, 6, 8, 11, 19, 20, 21. Nel Lunedì, Martedì, e Mercoledì avanti l'Ascenzione del Signore; nel giorno dell' Ascenzione; nella vigilia, nelle feste, ed in tutta l' ottava delle Pentecoste, e nella Domenica della SS. Trinità, v' è Stazione.
Giugno - 2, 11, 13, 15, 24, 28, 29, 30, e nella seconda Domenica di questo mese.
Luglio - 2, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, e nella seconda Domenica.
Agosto - 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 19, 22, 25, 28, 29.
Settembre - 1, 8, 10, 14, 20, 21, 27, 29, 30.

Ottobre - 4, 18, 28.
Novembre - 1, 8, 9, 10, 11, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 30, ed in tutte le Domeniche dell'Avvento.
Dicembre - 2, 4, 6, 8, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31.

AVVERTIMENTO

È opinione di molti gravissimi Teologi, fra quali del dottissimo Cardinale Gaetano, che fra le disposizioni, o condizioni per conseguire il frutto delle sante indulgenze, oltre all'essere in grazia, ed eseguire le opere ingiunte, sia necessario il procurare di soddisfare da noi, per quel che possiamo, ai debiti contratti con la divina giustizia (Cajet. Tom. 1. Tract et de suscipientibus Indulg. 2. 1.) *Indulgentiarum thesaurus illis minime prodest, qui tametsi sint in gratia constituti, negligunt tamen per se ipsos satisfacere: ut autem illis prosit necessaria illis est praeter gratiam, quam habent, dispositio, et sollicitudo satisfaciendi per se ipsos, quantum sibi possibile fuerit, de junctis poenitentiis* - poichè se fossimo in ciò trascurati, dice il lodato autore, saremmo indegni dell'altrui soddisfazione, quale si è quella del tesoro della S. Chiesa (Baron. an. 1073 num, 71) ed il Cardinale Baronio ne adduce la ragione, *ut appareat sedis apostolicae indulgentias illis comunicari, qui quantum suppetunt vires, bene operari non praetermittunt, non autem ignavis otiosis, ac negligentia torpescentibus.*

INDICE ALFABETICO

DELLE MATERIE

Il numero indica l' articolo.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

I.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

S.

V.

Z.

INDICE

DEI CAPITOLI